



Unione di Comuni montana Colline Metallifere

Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri

REGOLAMENTO SULL' ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Adottato con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 64 del 22/09/2020

Modificato con deliberazioni della Giunta Esecutiva n. 91/2020, n. 59/2021, n.66/2021 e n. 20/2022

Piazza Dante Alighieri, 4 – 58024 Massa Marittima (GR) - C.F. 9207470530 - Partita IVA 01506330537

Telefono 0566 906111 - Fax 0566 903530 sito web: www.unionecomunicollinemetallifere.it

e-mail: info@unionecomunicollinemetallifere.it

PEC (posta elettronica certificata): unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it





Unione di Comuni montana Colline Metallifere

Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri

TITOLO I

MODELLO ORGANIZZATIVO

Art.1 Oggetto e finalità

Art. 2 Principi informativi dell'organizzazione

Art. 3 Indirizzo politico-amministrativo

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Capo I ASSETTO STRUTTURALE

Art. 4 Strutture organizzative permanenti

Art. 5 Strutture organizzative temporanee

Art. 6 Segretario Generale

Art. 7 Vice - Segretario Generale

Capo II GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Art. 8 Dotazione organica

Art. 9 Principi di mobilità interna

Art. 10 Competenza in materia di mobilità interna

Art. 11 Trasferimento individuale (mobilità esterna) e cessione del contratto di lavoro di personale nel sistema

Unione/Enti membri e convenzionati

Art. 12 Trasferimento per interscambio

Art. 13 Comando e distacco di personale

Capo III ORGANO DI VERTICE TECNICO/AMMINISTRATIVO E RESPONSABILI DELLE STRUTTURE

Art. 14 Dirigenti e Responsabili

Art. 15 Graduatoria delle posizioni di responsabilità

Art. 16 Conferenza dei Servizi

Capo IV DIREZIONE DELLE STRUTTURE

Art. 17 Qualifica dirigenziale

Art. 18 Competenze e poteri dei dirigenti

Art. 19 Incarichi di funzioni dirigenziali

Art. 20 Contratti a tempo determinato di dirigenti e incarichi di alta specializzazione

Art. 21 Status giuridico ed economico dei soggetti incaricati a tempo determinato di dirigenti e alta specializzazione

Art. 22 Modalità e procedure per il conferimento di incarichi a contratto a tempo determinato di dirigenti e alta specializzazione

Piazza Dante Alighieri, 4 – 58024 Massa Marittima (GR) - C.F. 9207470530 - Partita IVA 01506330537

Telefono 0566 906111 - Fax 0566 903530 sito web: www.unionecomunicollinemetallifere.it

e-mail: info@unionecomunicollinemetallifere.it

PEC (posta elettronica certificata): unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it





Unione di Comuni montana Colline Metallifere

Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri

Art. 23 Uffici alle dirette dipendenze degli Organi Politici - Modalità e procedure per il conferimento di incarichi a contratto a tempo determinato

Art. 24 Incarichi di direzione dei Servizi, di Unità Funzionali Autonome, di strutture organizzative temporanee e di Alta Specializzazione – Incarichi di Posizione Organizzativa

Art. 25 Modalità e procedure di conferimento e revoca degli incarichi di direzione dei Servizi, di Unità Funzionali Autonome, di strutture organizzative temporanee e di Alta Specializzazione

Art. 26 Status giuridico ed economico dei soggetti incaricati della direzione dei Servizi, di Unità Funzionali Autonome, di strutture organizzative temporanee e di Alta Specializzazione

Capo V CONFERIMENTO INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI

Art. 27 Criteri, limiti e modalità per l'affidamento di incarichi esterni di collaborazione autonoma

TITOLO III

RAPPORTI, RESPONSABILITÀ E AUTOTUTELA

Art. 28 Responsabilità e autotutela

Art. 29 Obbligo di parere

Art. 30 Responsabilità nei procedimenti

TITOLO IV

MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

CAPO I – IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Art. 31 Valorizzazione della risorsa umana

Art. 32 Valutazione del personale

Art. 33 Definizione di performance organizzativa

Art. 34 Definizione di performance individuale

Art. 35 Piano della performance

Art. 36 Relazione sulla performance

CAPO II – CICLO INTEGRATO DI PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE

Art. 37 Il ciclo di gestione della performance

Art. 38 Sistema integrato di pianificazione

Art. 39 Monitoraggio e interventi correttivi

Art. 40 Misurazione e valutazione della performance

Art. 41 Organismo Valutativo

Art. 42 Rendicontazione dei risultati

Art. 43 Strumenti per la valorizzazione del merito

TITOLO IV

INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

Piazza Dante Alighieri, 4 – 58024 Massa Marittima (GR) - C.F. 9207470530 - Partita IVA 01506330537

Telefono 0566 906111 - Fax 0566 903530 sito web: www.unionecomunecollinemetallifere.it

e-mail: info@unionecomunecollinemetallifere.it

PEC (posta elettronica certificata): unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it





Unione di Comuni montana Colline Metallifere

Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri

Art. 44 Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche

TITOLO V

INCOMPATIBILITA', CUMULO DI IMPIEGHI ED INCARICHI AL PERSONALE DIPENDENTE

Art. 45 Criteri generali per l'autorizzazione degli incarichi

TITOLO VI

DISCIPLINA DEL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

Art. 46 Oggetto della disciplina

TITOLO VII

RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME

Art. 47 Oggetto della disciplina

TITOLO VIII

MODALITA' ORGANIZZATIVA DELLO SMART WORKING

Art. 48 Oggetto della disciplina

TITOLO IX

NORME FINALI

Art. 49 Norme transitorie, abrogate e disapplicate

Art. 50 Entrata in vigore

Piazza Dante Alighieri, 4 – 58024 Massa Marittima (GR) - C.F. 9207470530 - Partita IVA 01506330537

Telefono 0566 906111 - Fax 0566 903530 sito web: www.unionecomunecollinemetallifere.it

e-mail: info@unionecomunecollinemetallifere.it

PEC (posta elettronica certificata): unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it





Unione di Comuni montana Colline Metallifere

Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri

TITOLO I

MODELLO ORGANIZZATIVO

Art.1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione dell'Unione, sulla base delle norme dello statuto e dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, definendo la struttura organizzativa, le modalità di conferimento delle responsabilità, la dotazione organica del personale, suddivisa in dirigenza e categorie professionali, le procedure di reclutamento, i diritti e i doveri dei dipendenti, la gestione del personale con particolare riferimento alla formazione, alla valutazione ed incentivazione secondo i principi di premialità e meritocrazia e agli strumenti per migliorare il benessere organizzativo e la gestione dei procedimenti disciplinari e del servizio ispettivo.
2. L'assetto organizzativo è finalizzato al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente e al soddisfacimento dei bisogni dei cittadini. Nelle materie disciplinate dal presente regolamento l'Amministrazione si ispira ai principi generali di:
 - a) cooperazione tra i Comuni membri, coordinamento e ottimizzazione delle strutture operative
 - b) trasparenza;
 - c) qualità dei servizi;
 - d) assenza di ogni forma di discriminazione, diretta o indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale o politico, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua;
 - e) pieno rispetto del ruolo delle organizzazioni sindacali. L'Amministrazione riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori promuovendo, per le scelte fondamentali che attengono alla organizzazione operativa dell'Ente, consultazioni con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, le Rsu e le Rsa aziendali.

Art. 2

Principi informatori dell'organizzazione

1. Tenuto conto delle esigenze funzionali, delle dimensioni dell'Unione e delle disponibilità di bilancio, l'organizzazione degli uffici e del personale ha carattere strumentale rispetto al conseguimento degli scopi istituzionali, si ispira a criteri di autonomia, funzionalità,

Piazza Dante Alighieri, 4 – 58024 Massa Marittima (GR) - C.F. 9207470530 - Partita IVA 01506330537

Telefono 0566 906111 - Fax 0566 903530 sito web: www.unionecomunecollinemetallifere.it

e-mail: info@unionecomunecollinemetallifere.it

PEC (posta elettronica certificata): unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it





Unione di Comuni montana Colline Metallifere

Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri

economicità, pubblicità e trasparenza della gestione, secondo principi di professionalità e di responsabilità ed in particolare è orientata ad assicurare:

- a) distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi politici e quelle di gestione attribuite ai responsabili delle strutture;
 - b) soddisfacimento delle esigenze degli utenti garantendo la trasparenza dell'azione amministrativa, il diritto di accesso agli atti e servizi, la semplificazione delle procedure, l'informazione e la partecipazione all'attività amministrativa;
 - c) definizione e valorizzazione dei livelli di responsabilità e autonomia del personale in relazione agli obiettivi assegnati, alla professionalità acquisita e nel rispetto dei contratti nazionali di lavoro;
 - d) flessibilità organizzativa in relazione sia alle dinamiche dei bisogni dell'utenza sia ai programmi, progetti e obiettivi che l'Amministrazione intende realizzare nel rispetto del CCNL e della normativa vigente;
 - e) valorizzazione e accrescimento professionale delle risorse umane
2. È competenza della Giunta Esecutiva l'istituzione delle unità organizzative permanenti e temporanee (macro - organizzazione) e competenza del dirigente/responsabile P.O., con i poteri del privato datore di lavoro sulla base delle risorse assegnate, l'articolazione interna, la gestione tecnica/operativa delle medesime unità organizzative e la gestione del personale assegnato (micro - organizzazione).

Art. 3

Indirizzo politico-amministrativo

1. Nel rispetto delle scelte e delle linee di indirizzo formulate negli strumenti di programmazione e di bilancio e per il perseguimento delle finalità e nel rispetto dei principi di cui ai precedenti articoli, compete:
 - a) al Presidente e alla Giunta Esecutiva la definizione, attraverso il Piano Esecutivo di gestione, degli obiettivi generali dell'azione di governo, delle politiche da perseguire e dei risultati da raggiungere nelle varie aree di intervento nonché dei relativi vincoli di tempo e di costo;
 - b) al Presidente la cura dei rapporti esterni ai vari livelli istituzionali, ferme restando le competenze proprie degli organi tecnici responsabili di struttura;
 - c) al Presidente l'emanazione o la sottoscrizione di atti generali originati dai rapporti tenuti, nell'ambito dei poteri di rappresentanza dell'Unione, con soggetti pubblici e privati, organizzazioni di categoria e sindacati;
 - d) al Presidente la stipula, con i soggetti e organismi di cui alla lett. c), di specifici contratti, convenzioni, accordi, intese che si ritengano di rilevante interesse pubblico;
 - e) al Presidente la verifica, attraverso l'Organismo Valutativo, della rispondenza dell'attività gestionale e dei risultati conseguiti agli obiettivi e agli indirizzi stabiliti;
 - f) alla Giunta Esecutiva l'assegnazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie, nell'ambito dello stesso Piano Esecutivo di gestione;
 - g) alla Giunta Esecutiva la emanazione di direttive di indirizzo e programmazione, anche in corso d'anno ad integrazione ed ulteriore specificazione del Piano Esecutivo di gestione;

Piazza Dante Alighieri, 4 – 58024 Massa Marittima (GR) - C.F. 9207470530 - Partita IVA 01506330537

Telefono 0566 906111 - Fax 0566 903530 sito web: www.unionecomunecollinemetallifere.it

e-mail: info@unionecomunecollinemetallifere.it

PEC (posta elettronica certificata): unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it





Unione di Comuni montana Colline Metallifere

Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri

- h) alla Giunta Esecutiva la determinazione della composizione della delegazione di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa e la nomina del presidente e dei componenti;
 - i) alla Giunta Esecutiva l'individuazione dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 55-bis comma 2 del D.lgs. n. 165/2001.
2. Il Presidente, nel quadro del programma amministrativo e degli obiettivi e degli indirizzi generali, attribuisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità delle strutture che la legge preveda di diretta dipendenza dall'organo politico di vertice dell'Ente, emana le direttive e gli indirizzi di sua competenza secondo le previsioni del presente regolamento, provvede alle nomine, designazioni ed altri atti analoghi che gli sono attribuiti da specifiche disposizioni.
 3. Agli Organi politici competono le altre attribuzioni espressamente previste dalle leggi, dallo statuto e dal presente regolamento.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Capo I

ASSETTO STRUTTURALE

Art. 4

Strutture organizzative permanenti

1. La Giunta Esecutiva articola la struttura funzionale dell'Unione in unità organizzative, di diversa dimensione e complessità, ordinate, di norma, per funzioni omogenee e finalizzate allo svolgimento di attività finali, strumentali o di supporto e al conseguimento di obiettivi determinati.
2. Le strutture organizzative permanenti dell'Unione sono i Settori, i Servizi e le Unità Funzionali Autonome, secondo le disposizioni del presente regolamento.
3. Il Settore è una unità organizzativa di massima dimensione organizzativa, cui compete la gestione di un insieme ampio ed omogeneo di servizi, materie proprie dell'Unione, conferite, delegate o associate o processi amministrativo-produttivi. Il Settore è il punto di riferimento per le innovazioni organizzative, di servizio, di prodotto e di processo, nonché per la programmazione ed il controllo strategico e della gestione, per le politiche finanziarie, di organizzazione e gestione del personale, per i rapporti tra organi di governo e dirigenza. Il Settore è affidato alla responsabilità di un dirigente, secondo la disciplina dell'art. 19. Nel caso in cui la struttura organizzativa dell'Unione si articoli in un unico Settore sovraordinato, il relativo dirigente incaricato rappresenta il vertice tecnico/amministrativo dell'Ente medesimo (DVTA).



Unione di Comuni montana Colline Metallifere

Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri

4. Il Servizio è una unità organizzativa per la gestione integrata - secondo criteri di efficacia e di economicità - di servizi, materie omogenee proprie dell'Unione, conferite, delegate o associate, e processi amministrativo-produttivi interdipendenti, attraverso la gestione in autonomia di tutte le fasi dei processi che conducono alla realizzazione degli obiettivi assegnati. Il Servizio è caratterizzato da elevata autonomia organizzativa e gestionale; rappresenta il punto di riferimento per la micro-organizzazione, per la programmazione operativa, per i controlli di efficienza e di qualità su specifici processi. Il Servizio costituisce, di norma, articolazione del Settore ed è affidato alla responsabilità di un dipendente classificato nella categoria D che assume la titolarità di Posizione Organizzativa, secondo la disciplina dell'art. 24. Può anche costituire struttura di massima dimensione organizzativa qualora la legge o specifiche motivate esigenze organizzative ne prevedano la diretta dipendenza dall'organo politico di vertice dell'Ente.
5. In relazione ad esigenze di funzionalità e della necessità di apporto tecnico/specialistico non disponibile all'interno dell'Ente, per la gestione di funzioni comuni a più Enti associati, sulla base di progetti operativo - gestionali di cui allo statuto, possono essere istituite Unità Funzionali Autonome con responsabilità gestionale che può essere affidata ai dirigenti o alle Posizioni Organizzative anche dei Comuni membri.
6. La Giunta Esecutiva può articolare il Settore in uno o più Servizi. Può istituire l'Unità Funzionale Autonoma su richiesta del Presidente, del Segretario Generale o del dirigente interessato, secondo le effettive necessità e nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
7. La struttura organizzativa dell'Unione è individuata nel prospetto allegato A (Struttura Organizzativa dell'Unione).
8. Le competenze specifiche delle strutture in cui si articola l'Ente sono regolate dall'apposito prospetto allegato B (Linee Funzionali delle strutture).

Art. 5

Strutture organizzative temporanee

1. La Giunta Esecutiva può istituire strutture organizzative temporanee:
 - a) per la elaborazione, attuazione e monitoraggio di programmi, progetti o obiettivi di interesse solitamente intercomunale caratterizzati da innovatività, strategicità e temporaneità (unità di progetto);
 - b) per la integrazione temporanea di differenti strutture, relativamente a progetti o processi interfunzionali richiedenti apporti congiunti e coordinati (unità di integrazione temporanea);
 - c) per lo svolgimento di funzioni ed attività di diretto supporto agli organi di direzione politica (Ufficio di staff).
2. Le strutture di cui al comma 1 possono essere di livello dirigenziale, con equiparazione al Settore o di livello non dirigenziale, con equiparazione al Servizio o con attribuzione della responsabilità delle stesse a figure professionali a contratto a tempo determinato o di alta specializzazione, assunte secondo le modalità di cui alle vigenti disposizioni di legge e del presente regolamento.

Piazza Dante Alighieri, 4 – 58024 Massa Marittima (GR) - C.F. 9207470530 - Partita IVA 01506330537

Telefono 0566 906111 - Fax 0566 903530 sito web: www.unionecomunecollinemetallifere.it

e-mail: info@unionecomunecollinemetallifere.it

PEC (posta elettronica certificata): unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it





Unione di Comuni montana Colline Metallifere

Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri

3. Qualora le predette strutture riguardino Settori diversi, il coordinamento è di competenza del dirigente posto al vertice tecnico/amministrativo dell'Ente (DVTA), al quale sono tenute a rispondere anche in termini di risultati conseguiti rispetto ai processi/progetti assegnati. Parimenti il soggetto cui è affidata la responsabilità della struttura risponde dello stato di realizzazione degli obiettivi/progetti direttamente al DVTA o al dirigente individuato dalla Giunta Esecutiva.
4. L'atto istitutivo delle strutture di cui al comma 1, salvo che nel caso di cui alla lett. c) del medesimo comma, stabilisce, di volta in volta, per ciascuna di esse:
 - a) gli obiettivi da perseguire e i risultati attesi dal progetto o dall'attività di integrazione;
 - b) le risorse finanziarie e di personale temporaneamente assegnate o messe a disposizione della struttura e le eventuali modalità di rientro nelle strutture permanenti;
 - c) i tempi di realizzazione del progetto e di durata della struttura;
 - d) i rapporti funzionali e di collaborazione con le strutture permanenti;
 - e) le modalità di verifica degli stati di avanzamento del progetto e del risultato finale;
 - f) le attribuzioni e i poteri del responsabile del progetto e della struttura organizzativa temporanea;
 - g) ogni altro aspetto indispensabile per la migliore riuscita della iniziativa.
5. Se richiesto dai relativi responsabili, alle strutture potranno essere temporaneamente assegnate ulteriori unità di personale provenienti dalle strutture permanenti dell'Unione, dai Comuni membri e dagli altri Enti associati, con disposizione del responsabile della struttura competente in materia di Gestione associata delle risorse umane, sentita la Conferenza dei Servizi e i dipendenti interessati. L'assegnazione di dipendenti provenienti dall'Ufficio di Staff o da strutture comunali, deve essere preceduta e autorizzata da apposita direttiva della Giunta Esecutiva.
6. L'Ufficio di staff di cui alla lettera c) del comma 1 è posto direttamente alle dipendenze del Presidente o della Giunta Esecutiva, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo proprie degli organi politici.
7. La Giunta Esecutiva, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, in correlazione con le risorse finanziarie disponibili e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti, può disporre di avvalersi di personale interno all'Unione o ad uno dei Comuni membri o anche di personale esterno all'Amministrazione, da assumere con contratto di lavoro individuale e a tempo determinato, individuato nel rispetto delle disposizioni dell'art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000 e a seguito della procedura definita all'art. 23.
8. I contratti sono risolti di diritto al momento della cessazione dalla carica dell'Organo politico.

Art. 6

Segretario Generale

1. L'Unione ha un proprio Segretario Generale, nominato dal Presidente ai sensi dello statuto e nel rispetto del comma 5 ter dell'articolo 32 del D.Lgs n. 267/2000, tra i Segretari titolari dei Comuni membri.
2. Il Segretario Generale svolge funzioni di consulenza e assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi politici e della struttura organizzativa, in ordine alla conformità

Piazza Dante Alighieri, 4 – 58024 Massa Marittima (GR) - C.F. 9207470530 - Partita IVA 01506330537

Telefono 0566 906111 - Fax 0566 903530 sito web: www.unionecomunecollinemetallifere.it

e-mail: info@unionecomunecollinemetallifere.it

PEC (posta elettronica certificata): unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it





Unione di Comuni montana Colline Metallifere

Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri

- dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti. Su richiesta, purché in possesso dei requisiti richiesti e nell'esclusivo interesse dell'amministrazione dell'Unione, roga gli atti ed i contratti e presta la propria assistenza nei casi di stipula dei contratti per scrittura privata, autenticandone le sottoscrizioni. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti o legittimamente conferitagli dal Presidente o dalla Giunta Esecutiva.
3. Fatto salvo che sia posto in essere l'esercizio associato delle funzioni di prevenzione della corruzione e di trasparenza, di cui all'art. 1, c. 110 della L. n. 56/2014, al Segretario Generale sono attribuite le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Tali funzioni sono esercitate, qualora riguardino attività del Segretario medesimo, da altro responsabile individuato nel PTPCT.
 4. Il Segretario Generale coadiuva il Presidente nell'attività di sovrintendenza e coordinamento delle attività gestionali dei responsabili delle strutture dell'Ente, e nel perseguimento dei livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
 5. Per lo svolgimento dei propri compiti e delle proprie funzioni, il Segretario Generale può avvalersi del supporto operativo e delle risorse umane assegnate a tutte le strutture dell'Ente.
 6. Il Segretario Generale, inoltre:
 - a) sentiti i responsabili interessati, definisce le controversie relative alla competenza delle strutture, qualora non definite in sede di Conferenza dei Servizi.
 - b) sostituisce il dirigente per le competenze non delegate ai responsabili dei Servizi o ad altre posizioni di responsabilità.
 - c) esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia per mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini da parte del dirigente o del responsabile inadempiente.
 7. Al Segretario Generale non compete alcun emolumento se non quelli espressamente previsti da specifiche disposizioni di legge e dal CCNL.

Art. 7

Vice - Segretario Generale

1. E' istituita la figura del Vice – Segretario Generale nominato dal Presidente su proposta del Segretario Generale e individuato tra i dipendenti dell'Unione o dei Comuni costituenti o di altro Ente Locale assegnati in posizione di comando, appartenenti alla dirigenza o alla categoria apicale D titolari di Posizione Organizzativa.
2. Il Vice - segretario coadiuva il Segretario Generale e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento, pur conservando le responsabilità gestionali comunque conferite. La sostituzione opera anche nell'ipotesi nella quale il presente regolamento o altre disposizioni interne individuano il Segretario Generale quale sostituto di altre figure o ruoli.
3. L'incarico di Vice - Segretario Generale può essere motivatamente revocato dal Presidente per responsabilità gravi o reiterate, previo parere del Segretario Generale rilasciato osservando il principio del contraddittorio.

Piazza Dante Alighieri, 4 – 58024 Massa Marittima (GR) - C.F. 9207470530 - Partita IVA 01506330537

Telefono 0566 906111 - Fax 0566 903530 sito web: www.unionecomunecollinemetallifere.it

e-mail: info@unionecomunecollinemetallifere.it

PEC (posta elettronica certificata): unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it





Unione di Comuni montana Colline Metallifere

Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri

Capo II

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Art. 8

Dotazione organica

1. La dotazione organica complessiva dell'Unione è data dall'insieme delle unità di personale e dalle relative qualità professionali necessarie a far fronte alle funzioni proprie, conferite, associate e delegate dallo Stato, dalla Regione e dai Comuni e altri Enti Pubblici per il perseguimento degli obiettivi programmatici periodicamente stabiliti.
2. L'Unione si avvale, per l'esecuzione dei servizi e dei lavori relativi alla bonifica, alla sistemazione idraulico-forestale e alle aree verdi, come previsto dalla pertinente legislazione regionale, dell'opera di salariati ed impiegati tecnico-amministrativi a tempo indeterminato e determinato, assunti con contratto di diritto privato, nel rispetto del contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico – agraria e idraulico - forestale.
3. Il contingente di personale necessario al funzionamento dell'Unione è determinato annualmente dalla Giunta Esecutiva con il Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP), avuto riguardo esclusivamente all'indicatore di spesa potenziale massima prevista dalla legge e alle disponibilità di bilancio.
4. L'esigenza di gestione ottimale delle attività dell'Ente è coniugata con l'esigenza di flessibilità della struttura organizzativa. Nel rispetto della sola limitazione della spesa, l'Unione prevede contingenti di personale di categorie professionali tra quelle definite dai contratti collettivi nazionali di lavoro della Dirigenza e del personale non dirigente delle Funzioni Locali e individua le professionalità che ritiene rispondenti ai propri fabbisogni. Ad essi si aggiunge il contingente di personale forestale, di cui al comma 2, in dotazione all'Unione sulla base degli atti di programmazione regionale di attuazione delle Leggi regionali Toscana n. 39/2000 e n. 22/2015 e s.m.i..
5. La Giunta Esecutiva, tramite la deliberazione che approva il Piano Esecutivo di Gestione, assegna ad ogni responsabile di struttura il personale in servizio necessario per lo svolgimento delle funzioni di competenza della struttura stessa, finalizzate al perseguimento dei programmi, progetti e obiettivi assegnati.
6. Qualora la Conferenza dei Servizi rilevi la necessità di perseguire specifici obiettivi intersettoriali che non rivestano le caratteristiche o che non richiedano un livello di strutturazione pari a quello previsto all'art. 5, con provvedimento del DVTA possono essere costituiti gruppi di lavoro composti da dipendenti appartenenti a strutture diverse.

Art. 9

Principi di mobilità interna

Piazza Dante Alighieri, 4 – 58024 Massa Marittima (GR) - C.F. 9207470530 - Partita IVA 01506330537

Telefono 0566 906111 - Fax 0566 903530 sito web: www.unionecomunecollinemetallifere.it

e-mail: info@unionecomunecollinemetallifere.it

PEC (posta elettronica certificata): unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it





Unione di Comuni montana Colline Metallifere

Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri

1. Il sistema di mobilità interna del personale dipendente è informato a principi di efficienza, ottimizzazione, economicità e razionalizzazione della gestione delle risorse umane. La mobilità deve essere finalizzata:
 - a) alla razionalizzazione dell'impiego del personale per il raggiungimento di un'ottimale utilizzo delle risorse umane in relazione all'organizzazione degli uffici e dei servizi, alle esigenze organizzative dell'Amministrazione e ad un efficace funzionamento dell'attività amministrativa ed operativa;
 - b) alla valorizzazione delle attitudini, esperienze e professionalità ed esigenze di natura personale dei dipendenti, compatibilmente con le esigenze di regolare funzionamento dei servizi e di buon andamento dell'Amministrazione;
 - c) al mantenimento e miglioramento del benessere organizzativo e del positivo clima aziendale;
2. La mobilità volontaria di personale dipendente è disposta sulla base di apposita istanza formulata dal dipendente interessato, nella quale devono essere sinteticamente indicate le motivazioni della richiesta stessa. L'eventuale diniego deve sempre essere accompagnato da idonee e puntuali motivazioni di ordine organizzativo e gestionale, tali da non consentire l'accoglimento dell'istanza medesima senza arrecare pregiudizio alla funzionalità dei servizi.
3. La mobilità d'ufficio è disposta a prescindere dalla produzione di istanze specifiche da parte del dipendente interessato, ed è mossa esclusivamente, sulla scorta dei principi di cui al comma 1, da ragioni connesse all'esigenza funzionale dei servizi e alla idoneità allo svolgimento di mansioni professionali secondo le prescrizioni del Medico del Lavoro.
4. Qualsiasi processo di mobilità interna deve risultare fondato sui principi generali di cui al precedente comma.
5. Non sono ammesse singole o complessive azioni di trasferimento interno del personale dipendente che, non rifacendosi ai predetti criteri di riferimento, appaiano mosse da motivi scriminanti per ragioni di sesso, razza, religione, appartenenza a partiti politici od organizzazioni sindacali, ideologie in generale, dissidi sul luogo di lavoro, resistenza a molestie, anche di carattere sessuale, nonché per ogni altra motivazione oggettivamente riconducibile a situazioni discriminatorie a qualsiasi titolo operate.
6. Il responsabile di struttura che ponga in essere processi di mobilità interna di personale in violazione dei principi di cui al presente articolo, è soggetto al sistema sanzionatorio previsto dal vigente ordinamento generale e speciale. I processi di mobilità interna costituiscono elementi di valutazione delle prestazioni gestionali ai sensi del vigente sistema normativo disciplinante la materia.
7. Il provvedimento con il quale si dispone la mobilità interna di personale dipendente deve essere sorretto da idonea motivazione scritta.

Art. 10

Competenza in materia di mobilità interna

1. Ferme restando le prerogative della Giunta Esecutiva ai sensi dell'art. 8, competente ad attuare processi di mobilità interna del personale dipendente in corso d'esercizio, a

Piazza Dante Alighieri, 4 – 58024 Massa Marittima (GR) - C.F. 9207470530 - Partita IVA 01506330537

Telefono 0566 906111 - Fax 0566 903530 sito web: www.unionecomunecollinemetallifere.it

e-mail: info@unionecomunecollinemetallifere.it

PEC (posta elettronica certificata): unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it





Unione di Comuni montana Colline Metallifere

Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri

domanda o d'ufficio, per trasferimenti da operarsi tra i Settori o tra i Servizi è il responsabile della struttura competente in materia di Gestione associata delle risorse umane, il quale vi provvede sentiti i responsabili delle strutture interessate ed il personale coinvolto, in ossequio ai principi recati all'art. 9.

2. Se in presenza di pareri difformi dei responsabili delle strutture interessate, occorre comunque far fronte a motivate e particolari esigenze tecnico-organizzative, il DVTA dispone il trasferimento d'ufficio delle unità di personale, in compiuta osservanza dei principi di cui all'art. 9.
3. Ciascun responsabile di struttura è competente ad adottare singole o generali azioni di mobilità interna del personale dipendente assegnato, limitatamente all'ambito gestionale ed organizzativo della struttura medesima, sentito il personale interessato e nell'osservanza dei principi dell'art. 9.
4. Il responsabile che dispone la mobilità, ove ne riscontri l'effettiva necessità, pone in essere idonei momenti formativi, d'aggiornamento, di riqualificazione e di riprofessionalizzazione dei dipendenti coinvolti, per l'apprendimento delle cognizioni necessarie per il più utile ed efficiente assolvimento delle nuove attribuzioni conferite, in relazione alla competenza della struttura di assegnazione.

Art. 11

Trasferimento individuale (mobilità esterna) e cessione del contratto di lavoro di personale nel sistema Unione/Enti membri e convenzionati

1. Il dipendente può essere trasferito nei ruoli di altro Ente Pubblico, appartenente al medesimo o ad altro comparto di contrattazione collettiva, nei limiti e secondo le modalità di cui alla vigente normativa.
2. Il trasferimento è disposto, di norma, su istanza dell'Amministrazione di destinazione, con il consenso del dipendente interessato, previo accordo tra le parti interessate, sulla data di decorrenza del medesimo.
3. L'atto di trasferimento è assunto dal responsabile della struttura competente in materia di Gestione associata delle risorse umane, previo nullaosta rilasciato dal responsabile della struttura assegnataria del dipendente interessato.
4. In ipotesi di cessione del contratto di lavoro di personale nel sistema Unione/Enti membri e Enti convenzionati, si provvede con atti del Responsabile della struttura competente in materia di Gestione associata delle risorse umane, mediante semplice consenso dei lavoratori interessati e previo consenso dei Responsabili delle strutture interessate dal trasferimento, in quanto funzionali alla ottimizzazione dell'organizzazione e della gestione delle funzioni e dei servizi dell'Unione e dei Comuni che ne fanno parte. Qualora si riscontri il dissenso di taluno dei responsabili interessati, viene acquisito il parere vincolante della Giunta Esecutiva

Art. 12

Piazza Dante Alighieri, 4 – 58024 Massa Marittima (GR) - C.F. 9207470530 - Partita IVA 01506330537

Telefono 0566 906111 - Fax 0566 903530 sito web: www.unionecomunecollinemetallifere.it

e-mail: info@unionecomunecollinemetallifere.it

PEC (posta elettronica certificata): unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it





Unione di Comuni montana Colline Metallifere

Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri

Trasferimento per interscambio

1. Il trasferimento del personale può intervenire anche per interscambio di dipendenti con altro Ente Pubblico, qualora le unità di personale interessate siano ascritte alla medesima categoria professionale e, di norma, a profili professionali equiparabili salvo diverso accordo tra le Amministrazioni interessate.
2. Ai trasferimenti per interscambio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni recate dall'articolo 11.

Art. 13

Comando e distacco di personale

1. Per motivate esigenze organizzative può essere utilizzato personale di altri Enti Pubblici in assegnazione temporanea (comando) per un periodo non superiore a quanto previsto dalla normativa vigente. Il personale comandato è inserito nell'organizzazione dell'Unione e gestito secondo quanto previsto dal presente regolamento e da eventuali accordi decentrati; per tutta la durata del comando l'Unione rimborsa all'Ente Pubblico di appartenenza l'onere relativo al trattamento economico spettante.
2. Il personale dell'Unione può essere comandato presso altri Enti Pubblici, su richiesta motivata degli stessi, previo consenso del dipendente e parere favorevole del responsabile della struttura di assegnazione del dipendente; per tutta la durata del comando l'Ente Pubblico ricevente rimborsa il trattamento economico spettante che l'Unione continua a liquidare al dipendente comandato.
3. L'Unione assicura particolare attenzione ad eventuali richieste di comando di personale in entrata o in uscita motivate da esigenze di ricongiungimento familiare e motivi di salute.
4. A seguito di specifici accordi e per soddisfare un interesse dell'Unione, il personale dell'ente può essere collocato temporaneamente in posizione di distacco presso altri Enti Pubblici; l'Unione mantiene a proprio carico il trattamento economico del dipendente.
5. L'assegnazione in comando in uscita o in entrata di personale dell'Unione e dei Comuni membri o convenzionati, addetto a servizi gestiti dall'Unione in forma associata, non è soggetta a limiti temporali ma rimane vincolata alla durata della gestione medesima.

Capo III

ORGANO DI VERTICE TECNICO/AMMINISTRATIVO E RESPONSABILI DELLE STRUTTURE

Art. 14

Dirigenti e Responsabili

Piazza Dante Alighieri, 4 – 58024 Massa Marittima (GR) - C.F. 9207470530 - Partita IVA 01506330537

Telefono 0566 906111 - Fax 0566 903530 sito web: www.unionecomunicollinemetallifere.it

e-mail: info@unionecomunicollinemetallifere.it

PEC (posta elettronica certificata): unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it





Unione di Comuni montana Colline Metallifere

Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri

1. I dirigenti e i responsabili dirigono le unità organizzative dell'Unione di cui agli articoli 4 e 5. Sono nominati in conformità agli articoli 19 e 24 e svolgono le funzioni di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sulla base di quanto definito nell'atto di incarico.
2. La dirigenza dell'Unione è ordinata in un'unica qualifica di "Dirigente"; garantisce la gestione delle risorse assegnate in relazione all'indirizzo politico amministrativo stabilito dagli Organi politici.
3. Un dirigente è individuato, con l'atto di incarico e ferma restando la competenza alla direzione della struttura assegnata con l'atto di incarico stesso, quale organo di vertice tecnico/amministrativo dell'Unione, al fine di presiedere la Conferenza dei Servizi e di garantire l'unitarietà dell'azione amministrativa dell'Ente.
4. I responsabili sono dipendenti inquadrati, di norma, nella categoria professionale D che assumono la titolarità di Posizione Organizzativa ai sensi del vigente CCNL del personale non dirigente Funzioni Locali. I responsabili possono essere incaricati dal dirigente della responsabilità direzionale di strutture in cui si articola il Settore o possono essere incaricati dal Presidente nel caso in cui siano preposti a strutture di massima dimensione organizzativa, qualora la legge o specifiche motivate esigenze organizzative ne prevedano la diretta dipendenza dall'organo politico di vertice dell'Ente.

Art. 15

Graduazione delle posizioni di responsabilità

1. Le posizioni di responsabilità delle strutture attribuite ai sensi degli articoli 19 e 24 sono graduate, anche ai fini della determinazione dei compensi economici previsti dai contratti collettivi di lavoro, in rapporto alle funzioni direttive, ai progetti, processi e procedimenti effettivamente assegnati e alle connesse responsabilità.
2. Ai fini di cui sopra sono individuati i seguenti parametri:
 - Collocazione nella struttura organizzativa;
 - Complessità organizzativa;
 - Responsabilità di gestione.

L'articolazione di tali parametri determina il peso relativo assunto dalla posizione all'interno della struttura complessiva dell'Unione e tiene conto dell'effettivo contenuto della delega di funzioni, processi e adempimenti.

3. La graduazione delle posizioni di responsabilità delle strutture di cui agli articoli 4, 5 e 14 comma 3 è effettuata dalla Giunta Esecutiva con il supporto dell'Organismo Valutativo, sulla base di una metodologia, criteri generali e di risorse economiche predefinite, nel rispetto delle relazioni sindacali previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro e nel limite delle risorse economiche disponibili annualmente destinate a tale finalità.
4. La metodologia è definita come da all'allegato C (Sistema di graduazione delle posizioni dirigenziali e delle Posizioni Organizzative dell'Unione dei Comuni montana Colline Metallifere). Questa è valida per l'Unione e per i Comuni associati ed è approvata dalla Giunta esecutiva previo parere dell'Organismo Valutativo.

Piazza Dante Alighieri, 4 – 58024 Massa Marittima (GR) - C.F. 9207470530 - Partita IVA 01506330537

Telefono 0566 906111 - Fax 0566 903530 sito web: www.unionecomunecollinemetallifere.it

e-mail: info@unionecomunecollinemetallifere.it

PEC (posta elettronica certificata): unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it





Unione di Comuni montana Colline Metallifere

Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri

Art. 16 Conferenza dei Servizi

1. Al fine di garantire il coordinamento ed il raccordo delle attività delle strutture dell'Unione è istituita la Conferenza dei Servizi.
2. La Conferenza è presieduta dal DVTA e ne fanno parte i dirigenti e i responsabili dei Servizi (compresi i responsabili dell'Ufficio di Staff e delle Unità Funzionali Autonome, qualora individuati). In ogni caso il Segretario Generale ha diritto di partecipare ai lavori della Conferenza.
3. Il Presidente della Conferenza ha facoltà di integrare la medesima con i responsabili delle strutture organizzative temporanee, se diversi dai componenti di cui al comma precedente. La Conferenza svolge funzioni consultive e propositive in ordine all'assetto organizzativo e alle problematiche gestionali dell'Ente. In particolare e per quanto di competenza:
 - ⇒ verifica l'attuazione dei programmi ed accerta la corrispondenza dell'attività gestionale con gli obiettivi programmati e definiti dagli Organi di governo;
 - ⇒ supporta il Segretario Generale e il DVTA nelle decisioni su procedure che interessano più strutture e nell'elaborazione della proposta di Piano esecutivo di Gestione;
 - ⇒ ha funzione propositiva nei confronti della Giunta Esecutiva, del Segretario Generale e del DVTA circa la allocazione del personale all'interno delle strutture e relative competenze;
 - ⇒ si esprime sui processi di mobilità su richiesta del responsabile della struttura competente in materia di Gestione associata delle risorse umane;
 - ⇒ dirime eventuali conflitti di competenza tra le strutture dell'Ente;
 - ⇒ esamina ogni altra questione di rilevanza organizzativa, programmatica, gestionale e finanziaria posta all'ordine del giorno dal Presidente della Conferenza.
4. La convocazione della conferenza è disposta senza formalità dal DVTA, di propria iniziativa o su richiesta dei responsabili di struttura, del Segretario Generale o del Presidente dell'Unione che ha facoltà di presenziare alle riunioni.
5. Le decisioni e i pareri della Conferenza sono assunti a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti (compresi quelli delle unità organizzative temporanee, eventualmente invitati). In caso di parità prevale il voto del Presidente della Conferenza, in accordo con il Segretario Generale.

Capo IV

DIREZIONE DELLE STRUTTURE

Piazza Dante Alighieri, 4 – 58024 Massa Marittima (GR) - C.F. 9207470530 - Partita IVA 01506330537

Telefono 0566 906111 - Fax 0566 903530 sito web: www.unionecomunecollinemetallifere.it

e-mail: info@unionecomunecollinemetallifere.it

PEC (posta elettronica certificata): unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it





Unione di Comuni montana Colline Metallifere

Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri

Art. 17 Qualifica dirigenziale

1. I dirigenti possono essere incaricati dal Presidente dell'Unione dello svolgimento di funzioni di direzione di Settore e di Unità Funzionali Autonome, di coordinamento di strutture temporanee di cui all'art. 5, di responsabilità di progetto e di funzioni, di studio, ricerca e consulenza, di vigilanza, verifica e controllo.
2. L'accesso alla qualifica di dirigente e il conferimento degli incarichi dirigenziali avviene in osservanza dei criteri e delle procedure definite nel vigente regolamento, nel rispetto dei principi stabiliti dagli artt. 19 e 28 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..
3. I dirigenti, nell'espletamento degli incarichi ricevuti, coadiuvano gli Organi politici sia nella definizione dei programmi e dei piani di attività, sia nella verifica della loro attuazione.
4. Spettano ai dirigenti tutte le funzioni loro attribuite dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.
5. I dirigenti sono responsabili della realizzazione degli obiettivi e dei progetti loro affidati, per il raggiungimento dei quali devono operare secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità. Essi gestiscono le risorse umane, finanziarie e strumentali loro attribuite nella logica del miglioramento continuo e dell'innovazione.
6. Alla dirigenza, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive degli Organi politici compete, in linea generale, l'organizzazione e la direzione delle strutture organizzative di competenza, nonché il supporto all'azione di altre strutture organizzative e degli Organi di indirizzo e controllo attraverso lo svolgimento di funzioni di alta specializzazione, di monitoraggio e controllo, di integrazione e coordinamento.
7. Compete, altresì, alla dirigenza l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi nonché delle misure e delle decisioni di natura privatistica, compresi tutti gli atti che impegnano l'Unione verso l'esterno, salvo quelli riservati alla Giunta Esecutiva e al Presidente dallo statuto, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle strutture, delle risorse umane, strumentali e di controllo, garantendo il rispetto della legge, la imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione secondo i canoni della economicità di gestione, della efficienza e della efficacia dell'azione amministrativa e della semplificazione, trasparenza e pubblicità delle procedure.
8. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati, del controllo, pubblicità e rendicontazione degli stessi.

Art. 18 Competenze e poteri dei dirigenti

1. I dirigenti titolari di incarichi dirigenziali di responsabilità di struttura, nell'ambito di quanto previsto dal precedente articolo, esercitano a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti poteri e competenze:
 - a. elaborano per competenza proposte di deliberazioni, relazioni, pareri, proposte, documenti, schemi di provvedimenti regolamentari, di indirizzo e di programmazione;

Piazza Dante Alighieri, 4 – 58024 Massa Marittima (GR) - C.F. 9207470530 - Partita IVA 01506330537

Telefono 0566 906111 - Fax 0566 903530 sito web: www.unionecomunecollinemetallifere.it

e-mail: info@unionecomunecollinemetallifere.it

PEC (posta elettronica certificata): unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it





Unione di Comuni montana Colline Metallifere

Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri

- b. appongono, per competenza, i pareri previsti dalla legge su ogni proposta di deliberazione della Giunta Esecutiva e del Consiglio che non sia mero atto di indirizzo;
- c. rappresentano ai competenti Organi di direzione politica, elementi di conoscenza e di valutazione necessari per l'analisi dei risultati conseguiti e per la scelta delle conseguenti determinazioni, anche formulando proposte in particolare relative al rapporto tra risultati conseguibili e rispettivi costi;
- d. curano l'attuazione dei piani, programmi, progetti, obiettivi e direttive generali definite dal Presidente dell'Unione, secondo le rispettive competenze; partecipano inoltre al processo di definizione del Piano Esecutivo di Gestione;
- e. adottano gli atti relativi alla organizzazione delle strutture di competenza; assumono gli atti di organizzazione interna, di gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro; ai dipendenti loro assegnati autorizzano il lavoro straordinario, le ferie e i permessi e attribuiscono i trattamenti economici accessori, assegnano le mansioni superiori e articolano gli orari di lavoro per esigenze di servizio;
- f. adottano le determinazioni di spettanza, ivi comprese quelle concernenti la gestione finanziaria, sia sotto l'aspetto dell'entrata, per l'accertamento, che sotto l'aspetto della spesa, per l'impegno, e adottano le variazioni di bilancio di competenza, in base al vigente Regolamento di contabilità;
- g. conferiscono al personale della categoria D del comparto del personale non dirigente del CCNL Funzioni Locali, gli incarichi di posizione organizzativa titolari della direzione dei Servizi e delle altre posizioni equivalenti; ne definiscono i poteri e le responsabilità in relazione ai programmi da realizzare e agli obiettivi assegnati e conferiscono loro delega di funzioni gestionali nel rispetto della disciplina prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro e della procedura definita nel vigente regolamento;
- h. affidano gli incarichi di consulenza e quelli professionali di particolare rilevanza, per le questioni complesse attinenti all'esercizio delle funzioni affidate, nell'ambito delle risorse a tal fine assegnate e nel rispetto dell'art. 7, comma 6 del d. lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- i. individuano, in base alla legge n. 241/1990 e s.m.i., i responsabili dei procedimenti che fanno capo alla struttura diretta e verificano, anche a richiesta dei terzi interessati, il rispetto dei termini e degli altri adempimenti;
- j. promuovono le condizioni migliori per rendere effettivi i diritti dei cittadini e per assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, la snellezza dei procedimenti, la correttezza e la coerenza dell'attività di diritto privato; favoriscono la partecipazione interna ed esterna al procedimento amministrativo;
- k. definiscono, di concerto con i responsabili dei Servizi, gli obiettivi che i medesimi devono perseguire e definiscono, di conseguenza, le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali che dovranno essere assegnate con il Piano esecutivo di Gestione;
- l. organizzano le risorse umane, finanziarie e strumentali e le assegnano alle eventuali strutture di livello non dirigenziale; curano la mobilità del personale all'interno della struttura assegnata e esprimono il nulla osta alla mobilità in entrata e in uscita di personale assegnato ai propri uffici;
- m. effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici e attribuiscono i trattamenti economici accessori, nel rispetto della disciplina dei contratti collettivi;

Piazza Dante Alighieri, 4 – 58024 Massa Marittima (GR) - C.F. 9207470530 - Partita IVA 01506330537

Telefono 0566 906111 - Fax 0566 903530 sito web: www.unionecomunecollinemetallifere.it

e-mail: info@unionecomunecollinemetallifere.it

PEC (posta elettronica certificata): unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it





Unione di Comuni montana Colline Metallifere

Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri

- n. approvano i progetti definitivi, esecutivi e delle relative varianti, nonché approvazione, dei capitolati di pubblica fornitura e delle relative varianti, dei capitolati degli appalti di servizi;
 - o. adottano tutti gli atti a rilevanza esterna, ivi compresi i provvedimenti concessori ed autorizzativi, nonché i relativi atti di autotutela;
 - p. predispongono di strumenti operativi (budget, rapporti per controllo di gestione) per realizzare gli indirizzi e verificare gli obiettivi assegnati;
 - q. elaborano la proposta di bilancio annuale e pluriennale per la parte di competenza e concorrono alla sua definizione sulla base delle direttive impartite dal Presidente dell'Unione;
 - r. hanno la presidenza e la responsabilità delle procedure di gara e di concorso;
 - s. stipulano i contratti, ad eccezione dei contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato e determinato, di competenza del responsabile della struttura competente in materia di Gestione associata delle risorse umane. Determinano, in base al vigente regolamento dei contratti, la forma scritta per la stipulazione del contratto, richiedendo l'intervento del Segretario Generale in ipotesi di atto pubblico o scrittura privata autenticata;
 - t. sono competenti alla razionalizzazione, standardizzazione e semplificazione delle procedure e delle metodologie di lavoro;
 - u. controllo e verifica dei risultati dell'attività della struttura da effettuarsi periodicamente anche attraverso rapporti;
 - v. procedono ad irrogare le sanzioni disciplinari di competenza, in qualità di responsabile della struttura.
 - w. propongono le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale ed evidenziano altresì eventuali esuberanti di personale che si sono manifestati nella struttura di appartenenza.
 - x. adottano gli atti finalizzati alla sicurezza, all'igiene e alla salubrità dei posti di lavoro, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - y. curano nell'ambito delle strutture assegnate, l'applicazione della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza, secondo le previsioni del piano annuale dell'anticorruzione e trasparenza;
 - z. esercitano ogni altra funzione ad essi attribuita dalla legge e dallo statuto.
2. I medesimi poteri e compiti dei dirigenti spettano a quei Responsabili di un Servizio che costituisca struttura di massima dimensione organizzativa, qualora la legge o specifiche motivate esigenze organizzative ne prevedano la diretta dipendenza dall'organo politico di vertice dell'Ente; in tal caso il Responsabile è direttamente nominato e incaricato dal Presidente della direzione del Servizio stesso.
 3. I dirigenti, nell'esercizio delle loro competenze riferiscono ordinariamente al DVTA nonché, qualora richiesto, al Presidente e al Segretario Generale sull'attività da essi svolta correntemente.
 4. I dirigenti possono delegare specifiche funzioni e poteri di gestione ai responsabili dei Servizi e delle Unità Funzionali Autonome e delle altre strutture organizzative temporanee, ivi compresa l'adozione, nell'ambito delle attività delegate, degli atti e dei provvedimenti amministrativi e delle decisioni di diritto comune anche con rilevanza

Piazza Dante Alighieri, 4 – 58024 Massa Marittima (GR) - C.F. 9207470530 - Partita IVA 01506330537

Telefono 0566 906111 - Fax 0566 903530 sito web: www.unionecomunecollinemetallifere.it

e-mail: info@unionecomunecollinemetallifere.it

PEC (posta elettronica certificata): unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it





Unione di Comuni montana Colline Metallifere

Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri

esterna, con conseguente assunzione della responsabilità relativa all'attestazione di regolarità tecnica relativamente a tali atti e provvedimenti. Possono altresì essere delegati l'esercizio di poteri di spesa e di acquisizione delle entrate relativi ai procedimenti affidati e la gestione delle correlate risorse finanziarie e strumentali assegnate, gli atti di gestione del rapporto di lavoro del personale assegnato, la direzione, il coordinamento e il controllo di attività operative assegnate. Il delegato assume la piena responsabilità verso i terzi in ordine all'esercizio delle funzioni delegate, rimanendo comunque al dirigente il potere di direzione, di controllo e di revoca. Il provvedimento di delega, formalizzato con atto scritto, deve indicare l'ambito della delega stessa e deve essere accompagnato da specifiche direttive o indirizzi per la realizzazione delle attività delegate con particolare riguardo agli obiettivi e ai risultati gestionali da perseguire, al monitoraggio e alla verifica periodica della attività svolte, al sostegno e alla assistenza nella esecuzione dei compiti delegati.

5. Le funzioni minime da assegnare con la delega dirigenziale agli incaricati della responsabilità dei Servizi e agli incaricati delle altre posizioni di responsabilità definiti all'art. 24, in misura non esaustiva sono le seguenti:
 - a) direzione e organizzazione (anche del personale) delle strutture assegnate sulla base delle linee condivise con il dirigente;
 - b) partecipare attivamente con il dirigente nel processo di programmazione degli obiettivi annuali e pluriennali e nel controllo dell'efficacia ed efficienza degli stessi;
 - c) impegnare e liquidare le spese, accertare le entrate di competenza nei limiti della delega dirigenziale prevista nell'incarico;
 - d) gestire, in piena autonomia, rapporti con i dirigenti, i responsabili delle altre strutture nonché con gli Amministratori e con i soggetti esterni necessari per lo svolgimento delle attività e degli obiettivi assegnati.

Art. 19

Incarichi di funzioni dirigenziali

1. Il Presidente, acquisito il parere della Giunta Esecutiva conferisce a dirigenti di ruolo dell'Unione o a questa assegnati da altro Ente o a dirigenti incaricati con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 20 del presente regolamento, gli incarichi di direzione dei Settori dell'Unione e delle Unità Funzionali Autonome.
2. Il conferimento delle funzioni dirigenziali ed il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, è disposto dal Presidente in modo motivato, tenendo conto precipuamente delle esigenze organizzative, strutturali e delle risorse umane disponibili e degli obiettivi dell'Ente, nel rispetto dei principi di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e della L. n. 190/2012 e s.m.i.. Rilevano altresì le attitudini e le capacità professionali dei singoli dirigenti, i risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e la relativa valutazione, le specifiche competenze organizzative, le esperienze di direzione maturate attinenti all'incarico da conferire.

Piazza Dante Alighieri, 4 – 58024 Massa Marittima (GR) - C.F. 9207470530 - Partita IVA 01506330537

Telefono 0566 906111 - Fax 0566 903530 sito web: www.unionecomunecollinemetallifere.it

e-mail: info@unionecomunecollinemetallifere.it

PEC (posta elettronica certificata): unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it





Unione di Comuni montana Colline Metallifere

Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri

3. Nell'ipotesi in cui l'incarico riguardi la responsabilità di un Settore dell'Unione, costituito per la gestione associata di funzioni anche con altri Enti convenzionati, oltre ai Comuni membri, o qualora sia necessario attribuire la responsabilità di un'Unità Funzionale Autonoma di cui all'art. 4 il Presidente, acquisito il parere della Giunta Esecutiva integrata con i rappresentanti degli altri Enti convenzionati, può conferire l'incarico anche a personale con qualifica dirigenziale appartenente ad uno degli Enti stessi.
4. Al conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali e al passaggio ad incarichi dirigenziali diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.
5. Fatta salva l'ipotesi di diversa durata dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 110 c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 20, gli incarichi relativi alle posizioni dirigenziali sono conferiti a tempo determinato con decreto del Presidente per la durata, di norma, non inferiore a 3 anni e non superiore a 5 anni. Alla scadenza, ciascuno incarico dirigenziale si intende prorogato per un periodo massimo di 45gg per assicurare la continuità dell'azione amministrativa e consentire al Presidente di nominare il successore.
6. Con l'atto di attribuzione dell'incarico si realizza la preposizione alla struttura e l'assegnazione delle relative competenze in capo al soggetto prescelto, il quale è tenuto all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 18.
7. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti nel rispetto delle disposizioni cui al D.Lgs. n. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo pubblico.
8. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati dal Presidente, con proprio decreto nei seguenti casi:
 - a) inosservanza grave di direttive impartite dal Presidente, accertata con le modalità previste dalla legge;
 - b) mancato raggiungimento, al termine di ciascun esercizio finanziario, degli obiettivi assegnati dal Piano Esecutivo di gestione. Il mancato raggiungimento imputabile al dirigente viene accertato attraverso le risultanze del Sistema di Valutazione della Performance individuale vigente;
 - c) gravi o reiterate irregolarità o ritardo nell'adozione e nella emanazione degli atti di competenza;
 - d) motivate ragioni organizzative e produttive derivanti dal complessivo riassetto organizzativo dell'Ente;
 - e) mancato rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013;
9. Il caso di temporanea assenza o impedimento, il dirigente è sostituito da altro dirigente o dal Segretario Generale per le competenze non delegate ai responsabili dei Servizi o ad altre posizioni di responsabilità.
10. L'assegnazione di eventuali incarichi *ad interim* è ammessa solo in situazioni straordinarie e per periodi di tempo limitati. L'incarico ad interim può essere conferito ad altro dirigente in possesso dei requisiti professionali richiesti o, in assenza al Segretario Generale.
11. Per l'eventuale incarico ad interim al dirigente incaricato compete il trattamento economico aggiuntivo previsto dalla vigente contrattazione collettiva nazionale e da quella integrativa dell'Ente, nel rispetto del vigente sistema di valutazione delle

Piazza Dante Alighieri, 4 – 58024 Massa Marittima (GR) - C.F. 9207470530 - Partita IVA 01506330537

Telefono 0566 906111 - Fax 0566 903530 sito web: www.unionecomunecollinemetallifere.it

e-mail: info@unionecomunecollinemetallifere.it

PEC (posta elettronica certificata): unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it





Unione di Comuni montana Colline Metallifere

Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri

performance, in applicazione di quanto previsto all'allegato C (Sistema di graduazione delle posizioni dirigenziali e delle Posizioni Organizzative dell'Unione dei Comuni montana Colline Metallifere)

Art. 20

Contratti a tempo determinato di dirigenti e incarichi di alta specializzazione

1. Verificata la carenza nell'organico dell'Ente di posizioni professionali equivalenti o la non utilizzabilità per eccessivo carico di lavoro, la Giunta Esecutiva individua i posti di dirigenti e alta specializzazione assumibili a tempo determinato in attuazione dell'art. 31 comma 3 dello statuto e, in base alla natura e alle caratteristiche del ruolo da ricoprire, autorizza il Presidente al conferimento degli incarichi di cui ai commi 2 e 5 e indica i componenti del Nucleo valutativo di cui all' articolo 22.
2. Il Presidente, con le modalità di cui all'art. 22, con proprio decreto conferisce gli incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato per la direzione dei Settori, a copertura di posti vacanti o di nuova istituzione di dirigenti, per una durata non inferiore a 3 anni e non superiore a 5 anni e comunque per una durata non superiore a quella del mandato amministrativo del Presidente. Alla scadenza, l'incarico dirigenziale si intende prorogato per un periodo di 45gg per assicurare la continuità dell'azione amministrativa. L'avviso pubblico di selezione di cui all'art 22 ed il coerente contratto stipulato con il dirigente potranno prevedere che alla scadenza del periodo oggetto di incarico, oltre al periodo di proroga di cui in precedenza, il Presidente possa disporre la prosecuzione del rapporto con il soggetto incaricato, anche in seguito al mutamento nella medesima carica di Presidente dell'Unione, sentita la Giunta Esecutiva e per un ulteriore periodo non superiore al termine ordinario di durata in carica della figura del Presidente, così come previsto dal vigente statuto.
3. Il numero complessivo dei soggetti incaricati a tempo determinato nel ruolo dirigenziale a copertura di posti della dotazione organica non può eccedere il limite del 30% dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Il valore è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque.
4. Gli incarichi dirigenziali a tempo determinato a copertura di posti della dotazione organica possono essere conferiti a soggetti di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Unione e dei Comuni membri e convenzionati, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni pubbliche, ivi compresa l'Unione, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

Piazza Dante Alighieri, 4 – 58024 Massa Marittima (GR) - C.F. 9207470530 - Partita IVA 01506330537

Telefono 0566 906111 - Fax 0566 903530 sito web: www.unionecomunecollinemetallifere.it

e-mail: info@unionecomunecollinemetallifere.it

PEC (posta elettronica certificata): unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it





Unione di Comuni montana Colline Metallifere

Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri

5. Il Presidente conferisce, altresì, gli incarichi di alta specializzazione con contratto a tempo determinato per lo svolgimento di attività per cui sono richieste elevate competenze specialistiche, a copertura di posti vacanti in dotazione organica, per una durata non superiore a quella del mandato amministrativo del Presidente e nel limite di massimo di una unità.
6. Per "alte specializzazioni" si intendono quelle professionalità che presuppongono il possesso del diploma di laurea e di particolari competenze acquisite mediante studi specialistici o specifiche precedenti esperienze lavorative, comunque inquadrabili in profili professionali appartenenti almeno alla categoria D del CCNL del personale non dirigente Funzioni Locali. Alle alte specializzazioni si applica, in quanto compatibile, la disciplina definita dai commi precedenti per i dirigenti a contratto. Alle "alte specializzazioni" possono inoltre essere delegate dai dirigenti competenti specifiche funzioni e poteri di gestione delle strutture organizzative temporanee di cui all'art. 5, attribuite alla loro responsabilità.
7. Per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza o per obiettivi determinati, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge il Presidente può conferire incarichi dirigenziali e di alta specializzazione con contratto a tempo determinato non eccedente la durata del progetto stesso e comunque non eccedente la durata del mandato amministrativo del Presidente, al di fuori della dotazione organica e in misura non superiore ad una unità.
8. Ove il rapporto di lavoro sia costituito con personale già dipendente dell'Unione, dei Comuni membri e convenzionati, in possesso dei prescritti requisiti, la stipulazione del relativo contratto comporta il contestuale collocamento del dipendente interessato in posizione di aspettativa senza assegni per tutta la durata del nuovo rapporto dirigenziale o di alta specializzazione. Al termine, per qualsiasi causa, del rapporto di livello dirigenziale, il dipendente viene ricollocato nella posizione giuridica ed economica della categoria in precedenza ricoperta.

Art. 21

Status giuridico ed economico dei soggetti incaricati a tempo determinato di dirigenti e alta specializzazione

1. L'incarico temporaneo di dirigente è formalizzato tra l'Ente ed il soggetto individuato, con sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo determinato nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni contrattuali collettive dell'Area della dirigenza degli Enti Locali.
2. L'incarico temporaneo di alta specializzazione è costituito tra l'Ente ed il soggetto individuato, con sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo determinato almeno in Cat. D, in osservanza delle norme di legge e delle disposizioni del CCNL del personale non dirigente Funzioni Locali o del personale dirigente del comparto Enti Locali, a seconda dell'inquadramento giuridico.
3. I contratti individuali di lavoro di cui all'art. 20 sono stipulati dal responsabile della struttura competente alla Gestione Associata Risorse Umane e, qualora il soggetto

Piazza Dante Alighieri, 4 – 58024 Massa Marittima (GR) - C.F. 9207470530 - Partita IVA 01506330537

Telefono 0566 906111 - Fax 0566 903530 sito web: www.unionecomunecollinemetallifere.it

e-mail: info@unionecomunecollinemetallifere.it

PEC (posta elettronica certificata): unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it





Unione di Comuni montana Colline Metallifere

Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri

contraente debba proprio assumere l'incarico dirigenziale di tale struttura, il contratto individuale è sottoscritto dal Segretario Generale.

4. Ai dirigenti e alle alte specializzazioni a tempo determinato è applicata la rispettiva normativa contrattuale collettiva di lavoro, per quanto attiene agli aspetti giuridici e per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio; in relazione all'incarico conferito e alla specifica rilevanza per l'Unione, la Giunta Esecutiva potrà integrare, nei limiti derivanti dal bilancio, il trattamento economico con una indennità ad personam, in osservanza delle disposizioni di legge ed alle disponibilità di bilancio, in rapporto alla particolare professionalità di cui fosse in possesso l'incaricato ed alle condizioni del mercato del lavoro.
5. Ai dirigenti assunti a contratto e agli incaricati di alta specializzazione si applicano, per tutta la durata del rapporto, le disposizioni in materia di responsabilità e di incompatibilità previste per i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
6. Per il periodo di durata del contratto a tempo determinato, i dipendenti di Pubbliche Amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio, come previsto dall'art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001 e dall'art. 110, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 22

Modalità e procedure per il conferimento di incarichi a contratto a tempo determinato di dirigenti e alta specializzazione

1. L'individuazione dei soggetti cui conferire gli incarichi a tempo determinato di dirigenti e di alta specializzazione di cui all'art. 20, avviene mediante procedure ad evidenza pubblica nella forma di selezioni per colloquio e curricula, ispirate ai principi di trasparenza e ragionevolezza.
2. In osservanza delle ulteriori disposizioni della Giunta Esecutiva espresse a termini dell'art. 20, agli incarichi da attivare viene data ampia pubblicità con mezzi idonei a mezzo appositi avvisi predisposti dalla struttura competente alla Gestione Associata Risorse Umane, resi noti mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Unione e trasmessi via posta elettronica a tutti i Comuni della Regione Toscana con invito alla pubblicazione dei medesimi sui propri siti istituzionali, per un periodo non inferiore a 15 gg. consecutivi.
3. Alla valutazione dei curricula formativi e professionali e dei titoli valutabili presentati dai candidati provvede apposito Nucleo valutativo nominato dal Presidente, composto da due membri designati dalla Giunta Esecutiva, esperti in materia di selezione manageriale, di organizzazione e gestione della P.A locale e negli ambiti di gestione rimessi alla posizione da ricoprire e dal Segretario Generale dell'Unione secondo le modalità di seguito indicate.
4. Il Nucleo valutativo, previo esame dei curricula, effettua un colloquio con i candidati avente ad oggetto, tra le altre, le materie del management pubblico, della gestione delle risorse umane e del diritto amministrativo, con particolare riferimento agli enti locali. Successivamente, i candidati ritenuti dal Nucleo in possesso della qualificazione professionale, dello spessore culturale e formativo e degli ulteriori requisiti soggettivi richiesti per l'assunzione dell'incarico, svolgeranno un colloquio con il Presidente dell'Unione.

Piazza Dante Alighieri, 4 – 58024 Massa Marittima (GR) - C.F. 9207470530 - Partita IVA 01506330537

Telefono 0566 906111 - Fax 0566 903530 sito web: www.unionecomunecollinemetallifere.it

e-mail: info@unionecomunecollinemetallifere.it

PEC (posta elettronica certificata): unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it





Unione di Comuni montana Colline Metallifere

Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri

5. Il colloquio con il Presidente è finalizzato ad evidenziare gli aspetti attitudinali e motivazionali dei candidati e a rilevare le capacità gestionali necessarie al ruolo da ricoprire, la visione ed interpretazione del ruolo di direzione, l'orientamento all'innovazione organizzativa, allo snellimento delle procedure e alle relazioni con l'utenza, la prefigurazione di azioni e comportamenti per l'assolvimento delle attribuzioni, la propensione per il lavoro di gruppo e i processi motivazionali, la *leadership* come strumento relazionale e produttivo.
6. Il Presidente, anche sulla scorta delle indicazioni espresse dal Nucleo valutativo, a seguito del colloquio provvede, indicandolo a verbale o con successiva disposizione, ad individuare il candidato cui conferire l'incarico a mezzo proprio decreto e con il quale costituire un rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato, a seguito della sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro in osservanza delle disposizioni dell'articolo 21
7. Qualora il Presidente non ritenga integrati i presupposti di idoneità professionale e manageriale richiesti dalla specifica natura dell'incarico di cui all'art. 110 n. 1 del d.lgs. n. 267/2000 non si procede ad alcuna individuazione tra i candidati esaminati.

Art. 23

Uffici alle dirette dipendenze degli Organi Politici - Modalità e procedure per il conferimento di incarichi a contratto a tempo determinato

1. Per l'Ufficio di staff di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 5, la Giunta Esecutiva può disporre con propria deliberazione l'assegnazione di personale dell'Unione o dei Comuni membri o associati o di personale assunto, in osservanza delle disposizioni dell'art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000, con contratto a tempo determinato regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente Funzioni Locali e con inquadramento in una categoria professionale pari o superiore alla Cat. C del medesimo CCNL.
2. Gli incarichi di cui al precedente comma 1 sono conferiti dal Presidente con proprio decreto, sentita la Giunta Esecutiva.
3. L'incarico, se destinato a personale interno all'Unione o dei Comuni membri o associati, dovrà essere preceduto da un avviso predisposto dalla struttura competente in materia di Gestione Associata delle Risorse Umane, secondo le direttive del Presidente, idoneo a raccogliere eventuali manifestazioni di interesse dei dipendenti dell'Unione e dei Comuni ad essa aderenti; in ipotesi di incarico da conferire a personale assunto a tempo determinato, questo verrà individuato a conclusione di una procedura ad evidenza pubblica regolata dalle previsioni di cui all'art. 22.
4. L'incarico non può avere una durata superiore al mandato amministrativo della Giunta Esecutiva.
5. Il contratto può prevedere la prosecuzione del rapporto a seguito di conferma dell'incarico da parte della Giunta Esecutiva successiva. La durata del contratto originario e dei successivi rinnovi non può eccedere i 6 anni, trascorsi i quali è necessaria una nuova procedura selettiva. Rimane ferma la facoltà dei contraenti di risolvere o recedere dal contratto secondo la disciplina civilistica.

Piazza Dante Alighieri, 4 – 58024 Massa Marittima (GR) - C.F. 9207470530 - Partita IVA 01506330537

Telefono 0566 906111 - Fax 0566 903530 sito web: www.unionecomunecollinemetallifere.it

e-mail: info@unionecomunecollinemetallifere.it

PEC (posta elettronica certificata): unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it





Unione di Comuni montana Colline Metallifere

Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri

6. Ai collaboratori assunti mediante contratto a tempo determinato, con provvedimento motivato della Giunta Esecutiva, il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento omnicomprendivo.

Art. 24

Incarichi di direzione dei Servizi, di Unità Funzionali Autonome, di strutture organizzative temporanee e di Alta Specializzazione – Incarichi di Posizione Organizzativa

1. La responsabilità del Servizio è attribuita, per quanto di competenza, con provvedimento del dirigente del Settore – sentito il Presidente - ove la struttura è ricompresa e del Presidente con proprio decreto per le strutture che la legge assegna alla diretta dipendenza dall'organo politico di vertice dell'Ente, a personale dipendente dell'Unione o messo a disposizione in assegnazione temporanea dai Comuni membri e convenzionati. Per i servizi gestiti in forma associata con altri Enti Locali, il dirigente e il Presidente conferiscono gli incarichi dopo aver acquisito il parere della Giunta Esecutiva.
2. Gli incarichi di direzione dei Servizi e delle altre strutture organizzative di minore rilevanza, sono conferiti per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni, con atto scritto e motivato, al personale a tempo indeterminato o assunto a tempo determinato con inquadramento nella categoria D. Con l'attribuzione dell'incarico di responsabilità del Servizio, il dipendente assume la titolarità di Posizione Organizzativa secondo il vigente CCNL del personale non dirigente del comparto Funzioni Locali, nonché nel rispetto dei criteri di cui al presente Regolamento.
3. Il dirigente e il Presidente possono incaricare personale a tempo indeterminato o assunto a tempo determinato con inquadramento nella categoria D anche per la direzione delle Unità Funzionali Autonome o di una struttura organizzativa temporanea istituite ai sensi degli artt. 4 e 5. La responsabilità gestionale delle Unità Funzionali Autonome può essere affidata anche ai dirigenti o alle Posizioni Organizzative dei Comuni membri o convenzionati.
4. Per il conferimento degli incarichi di responsabilità il dirigente e il Presidente tengono conto, secondo quanto previsto dall'art. 25 del D.lgs. 150/2009 ("Attribuzione di incarichi e responsabilità"), - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - delle competenze, dei requisiti culturali e curriculari posseduti, dei requisiti professionali richiesti dalla posizione e dei risultati conseguiti in precedenza attestati dal sistema di valutazione, nel rispetto dei criteri di pubblicità e trasparenza.
5. Al fine dell'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico la scelta è effettuata tenendo conto dei seguenti parametri di valutazione:
 - a) natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
 - b) titoli culturali posseduti;
 - c) curriculum del lavoratore dimostrante la competenza tecnico specialistica acquisita;
 - d) attitudine a ricoprire l'incarico rilevabile dalle precedenti esperienze nel medesimo o analogo incarico e dai positivi risultati conseguiti rilevabili dalle valutazioni della performance individuale correlate allo svolgimento dello stesso;

Piazza Dante Alighieri, 4 – 58024 Massa Marittima (GR) - C.F. 9207470530 - Partita IVA 01506330537

Telefono 0566 906111 - Fax 0566 903530 sito web: www.unionecomunecollinemetallifere.it

e-mail: info@unionecomunecollinemetallifere.it

PEC (posta elettronica certificata): unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it





Unione di Comuni montana Colline Metallifere

Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri

- e) capacità professionale sviluppata (di organizzazione; di ottimizzazione delle risorse umane e finanziarie; di innovazione, miglioramento e riduzione della spesa pubblica; di rispetto dei termini dei procedimenti; di rispetto delle tempistiche degli obiettivi assegnati; di riduzione del contenzioso; di bassa incidenza di errori, di raggiungere risultati lavorativi prefissati, ecc).
6. La preparazione culturale e professionale, rilevabile dal curriculum, dovrà essere correlata agli ambiti concernenti l'incarico.
 7. Il dirigente e il Presidente, su direttiva della Giunta Esecutiva possono incaricare rispettivamente, personale a tempo indeterminato o personale assunto a tempo determinato come "Alta specializzazione" inquadrato nella categoria D, dello svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica come indicato dall'art. 20 e ss.;
 8. Agli incaricati della responsabilità dei Servizi (comprese le strutture di massima dimensione organizzativa per le quali la legge o specifiche motivate esigenze organizzative ne prevedano la diretta dipendenza dall'organo politico di vertice dell'Ente) e agli incaricati della responsabilità delle altre strutture organizzative di minore rilevanza, competono le funzioni ad essi affidate da definirsi all'atto del conferimento dell'incarico, come indicato all'art. 18 o individuate nel prospetto allegato B (Linee Funzionali delle strutture).
 9. Qualora non siano pervenute candidature e non sia possibile ricorrere all'esterno, la responsabilità della struttura può essere conferita d'ufficio dal dirigente ad un dipendente in possesso dei requisiti richiesti. L'incarico di Posizione Organizzativa così conferito non può essere rifiutato.

Art. 25

Modalità e procedure di conferimento e revoca degli incarichi di direzione dei Servizi, di Unità Funzionali Autonome, di strutture organizzative temporanee e di Alta Specializzazione

1. Il dirigente e il Presidente procedono all'individuazione dei soggetti da incaricare assicurando il rispetto dei requisiti richiesti dall'art. 24. Con l'atto di nomina si concretizza, ove necessario, la preposizione alla struttura o l'assegnazione alla gestione della specifica attività di alto contenuto professionale e si precisa l'ambito oggettivo dei poteri e delle competenze. La motivazione di ciascun incarico dà conto del possesso, da parte del soggetto prescelto, della capacità professionale necessaria ad assolvere all'incarico conferito.
2. Gli incarichi sono conferiti al personale della categoria D, attraverso procedura selettiva. La procedura selettiva prevede un avviso di selezione interna all'Unione e, eventualmente ai Comuni membri e convenzionati, con la definizione del profilo di competenze necessario, con riferimento ai requisiti e ai titoli richiesti per la partecipazione; la selezione è aperta a tutti i candidati in possesso del profilo in linea con quanto previsto dalla posizione richiesta ed avviene attraverso la valutazione del curriculum vitae e un colloquio valutativo.

Piazza Dante Alighieri, 4 – 58024 Massa Marittima (GR) - C.F. 9207470530 - Partita IVA 01506330537

Telefono 0566 906111 - Fax 0566 903530 sito web: www.unionecomunecollinemetallifere.it

e-mail: info@unionecomunecollinemetallifere.it

PEC (posta elettronica certificata): unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it





Unione di Comuni montana Colline Metallifere

Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri

3. Il dirigente rende conoscibile, mediante avviso inviato tramite protocollo informatico a tutto il personale della categoria D, apposita indagine comparativa finalizzata all'individuazione dei candidati in possesso delle caratteristiche richieste per l'assegnazione degli incarichi di P.O. di direzione dei Servizi, di Unità Funzionali Autonome e di strutture organizzative temporanee.
4. L'avviso deve contenere i seguenti elementi: il numero e la tipologia dei posti disponibili, i compiti e le funzioni delle posizioni organizzative da ricoprire, i requisiti necessari per rivestire il ruolo, il termine per la presentazione delle candidature, che non può essere inferiore a 10 giorni a partire dalla data di invio a mezzo protocollo informatico.
5. Le candidature devono essere presentate da parte degli interessati al responsabile della struttura competente in materia di Gestione associata delle risorse umane, con domanda di partecipazione su modello predisposto dallo stesso responsabile, corredato da curriculum vitae redatto su formato europeo.
6. Il dirigente procede alla verifica dei requisiti di accesso dei candidati, alla valutazione dei curricula pervenuti, alla comparazione degli stessi, valuta le competenze dichiarate e possedute dai candidati rispetto ai requisiti richiesti dalla posizione e conferisce nel rispetto di quanto al comma 1 del presente articolo l'incarico con atto scritto e motivato in relazione alla scelta effettuata. Per gli incarichi di direzione di strutture che la legge assegna alla dipendenza dall'organo politico di vertice dell'Ente, il conferimento è operato dal Presidente con proprio decreto.
7. Gli incarichi di direzione delle Unità Funzionali Autonome, sentita la Giunta Esecutiva, possono anche essere direttamente affidati dal dirigente o dal Presidente a dipendenti dei Comuni membri e convenzionati temporaneamente e parzialmente assegnati all'Unione, che già ricoprono qualifica dirigenziale o siano incaricati della Posizione Organizzativa di strutture comunali competenti per materie omogenee a quelle gestite dalla Unità Funzionale Autonoma.
8. Per il conferimento degli incarichi di Alta Specializzazione trovano applicazione le disposizioni dell'art. 22.
9. La durata degli incarichi di cui al comma 1 non può essere inferiore a 12 mesi e non può essere superiore a 3 anni (salvo i casi di incarichi conferiti a personale a tempo determinato inferiore ad 1 anno). Alla scadenza il mancato rinnovo non necessita di motivazione.
10. Gli incarichi conferiti di direzione dei Servizi, di Unità Funzionali Autonome e di strutture organizzative temporanee, in caso di valutazione delle performance positiva (ultimi tre anni con valutazione, in ciascuno di essi, pari o superiore al 85% del punteggio max.), possono essere rinnovati alla scadenza, per un massimo di ulteriori tre anni, con le medesime formalità sopra indicate, senza ulteriori selezioni.
11. L'incarico è revocabile; la revoca viene formalizzata con provvedimento del dirigente o con decreto del Presidente (per gli incarichi dallo stesso conferiti) ed è esercitabile nei seguenti casi:

a) per mutamenti organizzativi dell'Ente.

E' facoltà dell'Amministrazione, al fine di conseguire l'obiettivo dell'ottimizzazione delle risorse e l'efficienza dei servizi, variare la macrostruttura dell'Ente. In questi casi il dirigente e il Presidente hanno la facoltà di revocare precedenti incarichi e conferirne nuovi, qualora

Piazza Dante Alighieri, 4 – 58024 Massa Marittima (GR) - C.F. 9207470530 - Partita IVA 01506330537

Telefono 0566 906111 - Fax 0566 903530 sito web: www.unionecomunecollinemetallifere.it

e-mail: info@unionecomunecollinemetallifere.it

PEC (posta elettronica certificata): unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it





Unione di Comuni montana Colline Metallifere

Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri

ciò risulti funzionale ad una migliore efficienza della struttura in ragione degli obiettivi di governo prefissati.

b) In conseguenza di valutazione negativa della performance individuale.

Il risultato delle attività svolte dai dipendenti incaricati delle Posizioni Organizzative è oggetto di valutazione annuale. La valutazione annuale avviene secondo le procedure e i criteri fissati nel vigente sistema di valutazione della performance. L'Ente, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisisce in contraddittorio, entro e non oltre 15 gg dalla comunicazione al dipendente interessato, le osservazioni del dipendente medesimo anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia.

12. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione da parte del dipendente titolare. In tal caso, il dipendente resta inquadrato nel profilo e nella categoria di appartenenza.

Art. 26

Status giuridico ed economico dei soggetti incaricati della direzione dei Servizi, di Unità Funzionali Autonome, di strutture organizzative temporanee e di Alta Specializzazione

1. Nel caso alcune posizioni di responsabilità dei Servizi non siano assegnate, il dirigente o il Presidente - per quelle relative a strutture collegate dalla legge alla diretta derivazione politica - conserva la titolarità e l'esclusività delle funzioni esercitate dalla struttura medesima.
2. Il responsabile del Servizio e delle altre strutture organizzative di minore rilevanza, in caso di assenza o impedimento temporaneo, è sostituito dal dirigente. Eventuali sostituzioni di posizioni individuali di responsabilità sono definite nell'atto di nomina.
3. In caso di assenza o impedimento temporaneo del responsabile nominato dal Presidente per quelle strutture collegate dalla legge alla diretta derivazione politica, le funzioni sostitutive di responsabilità sono esercitate da altro dipendente in possesso dei necessari requisiti previsti dalla legge e da norme regolamentari interne specifiche, nominato con apposito decreto del Presidente.
4. Al conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.
5. La Giunta Esecutiva definisce la retribuzione di posizione spettante al personale incaricato di Posizione Organizzativa, conseguentemente alla graduazione delle posizioni di responsabilità dei Servizi effettuata con il supporto dell'Organismo Valutativo, secondo le rispettive competenze e nel rispetto di quanto previsto all'art. 15. Con la medesima procedura, la Giunta Esecutiva definisce l'importo della retribuzione di posizione delle posizioni di "Alta Specializzazione".
6. La retribuzione di risultato è corrisposta annualmente a seguito della valutazione della performance individuale effettuata dal dirigente con il supporto dell'Organismo Valutativo e sentito il Presidente e, per le posizioni di responsabilità di strutture collegate dalla legge alla

Piazza Dante Alighieri, 4 – 58024 Massa Marittima (GR) - C.F. 9207470530 - Partita IVA 01506330537

Telefono 0566 906111 - Fax 0566 903530 sito web: www.unionecomunecollinemetallifere.it

e-mail: info@unionecomunecollinemetallifere.it

PEC (posta elettronica certificata): unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it





Unione di Comuni montana Colline Metallifere

Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri

diretta derivazione politica, dal Presidente con il supporto dell'Organismo Valutativo. La valutazione è operata in base al sistema di valutazione vigente ed entro i limiti definiti dalla contrattazione collettiva integrativa dell'Ente e delle risorse disponibili annualmente destinate a tale finalità.

7. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di responsabilità di Unità Funzionale Autonoma al personale dei Comuni assegnato parzialmente all'Unione e che risulti incaricato di Posizione Organizzativa anche nel Comune, compete la retribuzione di risultato.
8. Fatta eccezione per il caso di cui al comma precedente, in ipotesi di incarichi di Posizione Organizzativa conferiti *ad interim* ad altro lavoratore già titolare di P.O., al medesimo è riconosciuto il valore della retribuzione di risultato nel rispetto delle disposizioni contrattuali collettive.
9. La regolamentazione della retribuzione di risultato per i casi particolari di cui a precedenti commi 7 e 8 è contenuta nell'allegato C (Sistema di graduazione delle posizioni dirigenziali e delle Posizioni Organizzative dell'Unione dei Comuni montana Colline Metallifere)

Capo V

CONFERIMENTO INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI

Art. 27

Criteria, limiti e modalità per l'affidamento di incarichi esterni di collaborazione autonoma

1. Il presente articolo disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, in attuazione dei commi 55, 56 e 57 dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007 e s.m.i.
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate:
 - dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile;
 - dall'articolo 409, n.3, del codice di procedura civile;
 - dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n.165/2001 e s.m.i.;
 - dall'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i..
3. Non rientrano nella disciplina della presente norma le prestazioni e gli incarichi professionali previsti da specifiche norme di legge o che si risolvano in una sola prestazione occasionale di modesta entità, a titolo puramente esemplificativo:
 - a) Le perizie giurate di stima sul valore di immobili per ogni procedura amministrativa o giurisdizionale in cui sia parte l'Unione, ivi compresi i procedimenti espropriativi;
 - b) Le attività di progettazione di opere pubbliche, direzione lavori e di collaudo e tutte le attività comunque connesse con la realizzazione ed esecuzione di dette opere;
 - c) Attività di collaborazione per l'elaborazione di progetti attinenti la salvaguardia ambientale, la tutela del paesaggio, la pianificazione dell'urbanistica e del territorio;

Piazza Dante Alighieri, 4 – 58024 Massa Marittima (GR) - C.F. 9207470530 - Partita IVA 01506330537

Telefono 0566 906111 - Fax 0566 903530 sito web: www.unionecomunecollinemetallifere.it

e-mail: info@unionecomunecollinemetallifere.it

PEC (posta elettronica certificata): unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it





Unione di Comuni montana Colline Metallifere

Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri

- d) La rappresentanza e la difesa in giudizio di ogni ordine e grado;
 - e) Le collaborazioni per gli uffici di staff degli organi politici di cui all'articolo 90 del D.Lgs. n. 267/2000;
 - f) Singole docenze, partecipazione a convegni, traduzioni, etc;
 - g) Incarichi per funzioni di controllo e valutazione;
 - f) Gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di cui all'articolo 110, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000.
4. L'Amministrazione può autorizzare il DVTA, i dirigenti e i responsabili dei Servizi ad affidare gli incarichi individuali esterni di cui al comma 2 soltanto per le prestazioni e le attività:
- a) che per loro natura rientrano nell'ambito delle funzioni amministrative attribuite, conferite o delegate all'Ente;
 - b) che non possano essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche figure professionali;
 - c) che non possano essere espletate dal personale dipendente per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro;
 - d) che riguardino oggetti e materie di rilevante complessità e specificità, o di rilevanza pubblica o che richiedano l'apporto di competenze altamente specializzate;
 - e) di cui si renda comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna, specie in ragione delle dimensioni degli obiettivi da perseguire in rapporto alle risorse assegnate col P.E.G.
5. Gli incarichi possono essere affidati esclusivamente per prestazioni temporanee e altamente qualificate e mediante procedura comparativa ad esperti in possesso di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria (Laurea magistrale o specialistica, o vecchio ordinamento). Nei casi previsti dalla legge, si può prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria per la stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
6. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il DVTA, i dirigenti e i responsabili dei Servizi procedono all'affidamento degli incarichi di cui al comma 2 previa adozione di determinazione a contrattare nella quale si dà espressamente conto di aver effettuato la verifica che sussiste la necessità di affidare lo specifico incarico di collaborazione autonoma in quanto:
- a) I documenti di programmazione dell'Ente, che esplicitano le finalità e gli obiettivi delle funzioni amministrative attribuite, contengono uno specifico programma/progetto che richiede la prestazione in un determinato arco temporale;
 - b) La prestazione non può essere effettuata con il personale in servizio o con riferimento al relativo fabbisogno definito dai documenti di programmazione, indicando i fattori che rendono congruente il ricorso alla collaborazione esterna; tali fattori possono essere riferiti a programmi sopraggiunti o straordinari, a specifica previsione del programma di

Piazza Dante Alighieri, 4 – 58024 Massa Marittima (GR) - C.F. 9207470530 - Partita IVA 01506330537

Telefono 0566 906111 - Fax 0566 903530 sito web: www.unionecomunecollinemetallifere.it

e-mail: info@unionecomunecollinemetallifere.it

PEC (posta elettronica certificata): unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it





Unione di Comuni montana Colline Metallifere

Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri

cui al punto a), a particolari carichi di lavoro temporalmente coincidenti, a carenze organiche temporanee o comunque determinate anche a seguito delle restrizioni normative in materia di assunzioni, ad altri fattori congruenti;

- c) Sussistono nel bilancio annuale le risorse finanziarie necessarie;
- d) Risultano determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione
- e) Tra il personale in servizio non sono presenti o disponibili le professionalità specificatamente necessarie o professionalità analoghe che consentano l'adeguato perseguimento dell'obiettivo affidato al Responsabile di unità organizzativa; a tal fine deve essere seguita la seguente procedura ricognitiva interna con riferimento alla professionalità necessaria:

- 1) indicazione chiara ed univoca della professionalità necessaria in rapporto al contenuto della prestazione e del periodo temporale previsto;
- 2) comparazione di tale professionalità con quelle del personale assegnato al soggetto affidante ascritto a categoria professionale adeguata in rapporto alle mansioni esigibili dal datore di lavoro;
- 3) in caso di esito negativo, la procedura di cui al punto 2 è estesa al personale comunque in servizio ascritto a categorie professionali adeguate a mezzo di interpello dei dirigenti/responsabili dei Servizi ai quali è assegnato detto personale;
- 4) qualora la professionalità sia presente ma non possa essere utilizzata nel periodo stabilito, il responsabile da cui dipende indica le specifiche ragioni in rapporto al carico di lavoro già assegnato.

7. Il responsabile di struttura non può conferire incarichi esterni a professionisti o studi associati i cui componenti:

- a) siano titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con l'Amministrazione nascenti da appalti di opere o forniture;
- b) siano consulenti legali, amministrativi o tecnici e prestino opera con carattere di continuità in favore dei soggetti di cui alla precedente lettera a);
- c) si siano resi colpevoli di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti da questa amministrazione;

8. Sono altresì incompatibili con l'assunzione degli incarichi suddetti:

- a) conviventi, parenti o affini sino al quarto grado degli Amministratori, del Segretario Generale, del DVTA, dei dirigenti e dei responsabili di strutture dell'Unione;
- b) rappresentanti dell'Unione presso Enti, Aziende e Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o alla vigilanza;
- c) l'essere collocati in quiescenza quali ex lavoratori privati o pubblici, secondo le norme di legge vigenti.
- d) tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Piazza Dante Alighieri, 4 – 58024 Massa Marittima (GR) - C.F. 9207470530 - Partita IVA 01506330537

Telefono 0566 906111 - Fax 0566 903530 sito web: www.unionecomunecollinemetallifere.it

e-mail: info@unionecomunecollinemetallifere.it

PEC (posta elettronica certificata): unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it





Unione di Comuni montana Colline Metallifere

Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri

9. La determinazione a contrattare definisce i criteri per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i quali tengono conto almeno della qualificazione professionale, dell'esperienza, dei precedenti incarichi di analogo contenuto espletati e del compenso richiesto.
Sono esclusi dall'affidamento coloro che sono stati soggetti a valutazione negativa e/o a penali nell'esecuzione di precedenti incarichi di qualsiasi tipo affidati dall'Amministrazione, anche nel caso di risoluzioni in danno.
Il responsabile di struttura terrà conto tuttavia, di un principio di rotazione dei professionisti evitando quanto più possibile il cumulo degli incarichi.
10. In tutti i casi il responsabile di struttura è tenuto a garantire adeguata informazione tramite pubblicazione di apposito avviso sul sito dell'Unione, in relazione al presunto importo dell'incarico (criterio della pubblicità adeguata).

Detto avviso deve sommariamente precisare:

- Oggetto dell'incarico e indicazione della specifica specializzazione e professionalità necessaria;
 - Durata (di inizio e fine), con divieto espresso di rinnovo tacito;
 - L' eventuale compenso presunto, ove determinabile;
 - Luogo di svolgimento della prestazione richiesta;
 - L' obbligo di produrre un resoconto scritto dell'attività svolta;
 - L' obbligo di produrre un curriculum con l'indicazione delle caratteristiche della maturata esperienza e della professionalità posseduta.
11. Il soggetto affidante procede all'affidamento con proprio atto dando conto della valutazione effettuata delle offerte pervenute. Può affidare tale valutazione ad un funzionario dipendente o ad una commissione tecnica, secondo la complessità dell'incarico o delle valutazioni da effettuare; in entrambi i casi i valutatori debbono essere in possesso di adeguata capacità professionale nel settore ed essere iscritti almeno alla categoria C o superiori del CCNL; l'attività di valutazione non dà luogo a compensi aggiuntivi, salvo la retribuzione di lavoro straordinario se dovuta. Delle operazioni è redatto processo verbale.
12. La natura giuridica del rapporto che si instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli articoli 2222 e seguenti del codice civile.
13. Gli incarichi devono essere disciplinati da apposite clausole contrattuali. Il disciplinare di incarico, che può anche essere redatto nella forma di sottoscrizione del provvedimento di affidamento, deve comunque indicare:
- la durata del rapporto (termine di inizio e conclusione) con divieto di rinnovo tacito;
 - il luogo di svolgimento dell'attività;
 - l'oggetto e il risultato dell'attività prestata;
 - il compenso e le modalità di pagamento;
 - le penali per la ritardata esecuzione della prestazione;

Piazza Dante Alighieri, 4 – 58024 Massa Marittima (GR) - C.F. 9207470530 - Partita IVA 01506330537

Telefono 0566 906111 - Fax 0566 903530 sito web: www.unionecomunecollinemetallifere.it

e-mail: info@unionecomunecollinemetallifere.it

PEC (posta elettronica certificata): unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it





Unione di Comuni montana Colline Metallifere

Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri

- le condizioni di risoluzione anticipata;
 - l'obbligo di riservatezza e il divieto di diffusione delle informazioni acquisite durante la prestazione
14. Nessun rapporto di incarico può avere corso se non risulta:
- impegnata la spesa;
 - stipulato il disciplinare/contratto;
 - pubblicato sul sito dell'Unione il nominativo dell'incaricato e l'ammontare del relativo compenso.
15. Il pagamento del compenso pattuito può essere disposto soltanto a seguito della verifica della regolare esecuzione dell'incarico effettuata dal responsabile del procedimento, previa decurtazione di eventuali penali. Nel caso siano pattuiti pagamenti rateizzati, la verifica riguarda le corrispondenti fasi dell'incarico definite nel progetto o nel disciplinare.

¹ Il presente articolo riproduce la disciplina introdotta con Deliberazione G. E. n. 1 del 20/01/2009, sottoposta a controllo preventivo della Corte dei Conti, con la sola modifica da Comunità Montana ad Unione.

TITOLO III

RAPPORTI, RESPONSABILITA' E AUTOTUTELA

Art. 28

Responsabilità e autotutela

1. Ferme restando le specifiche responsabilità previste da norme vigenti, la responsabilità del buon andamento e dell'unitarietà della gestione dell'Ente per il perseguimento degli obiettivi e per la verifica del rispetto delle direttive impartite dagli organi di direzione politica è attribuita alla Giunta Esecutiva che si avvale del DVTA, del Segretario Generale e dell'Organismo Valutativo.
2. Le responsabilità gestionali e i relativi poteri nell'ambito delle rispettive strutture organizzative e sulla base dell'incarico ricevuto spettano ai dirigenti e ai responsabili dei Servizi.
3. A fini di autotutela dell'Ente e del suo patrimonio, gli atti dei dirigenti e dei responsabili delle altre strutture riconosciuti illegittimi o viziati nel merito possono essere annullati o revocati dal DVTA (dal Segretario Generale per gli atti del DVTA), con proprio atto motivato nel rispetto del giusto procedimento, qualora in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa il responsabile che li abbia adottati non abbia aderito all'invito a riformarli.
4. Il Presidente, il Sindaco, gli assessori e i consiglieri dei Comuni membri, i portatori di interessi diffusi e collettivi, entro 30 giorni dalla pubblicazione all'albo Pretorio dell'Unione, possono chiedere di sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa l'atto dirigenziale.

Piazza Dante Alighieri, 4 – 58024 Massa Marittima (GR) - C.F. 9207470530 - Partita IVA 01506330537

Telefono 0566 906111 - Fax 0566 903530 sito web: www.unionecomunicollinemetallifere.it

e-mail: info@unionecomunicollinemetallifere.it

PEC (posta elettronica certificata): unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it





Unione di Comuni montana Colline Metallifere

Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri

Art. 29 Obbligo di parere

1. I pareri di cui all'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. sono espressi dai dirigenti e dai responsabili dei Servizi su relazione istruttoria, ove previsto, del responsabile del procedimento. In caso di vacanza, assenza o impedimento sono espressi da chi li sostituisce legittimamente.

Art. 30 Responsabilità nei procedimenti

1. Responsabile del procedimento amministrativo è, in relazione alle varie e diverse fasi d'attuazione dello stesso, il responsabile della struttura organizzativa competente per la materia alla quale il procedimento stesso inerisce, salvo che questi, nei limiti previsti dal regolamento, la attribuisca ad altro dipendente della struttura stessa.
2. Le responsabilità degli altri dipendenti sono previste da leggi specifiche e assegnate con atti formali o ordini del dirigente e del responsabile del Servizio.
3. Ogni dipendente è direttamente responsabile degli atti, dei comportamenti e delle attività poste in essere nell'ambito dei procedimenti e delle attività dell'Unione.

TITOLO IV

MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

CAPO I – IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Art. 31 Valorizzazione della risorsa umana

1. Al fine di perseguire obiettivi di accrescimento della funzionalità degli uffici, dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, della gestione delle risorse e del riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali, anche a fini della progressione economica, è istituito un sistema permanente di valutazione del personale.
2. L'Unione promuove il merito mediante l'utilizzo di un sistema premiante selettivo e valorizza i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l'attribuzione selettiva di riconoscimenti economici e di carriera. La distribuzione degli incentivi economici al personale non può essere effettuata in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi.
3. Le metodologie valutative, che devono rispondere a criteri di riconoscimento e di valorizzazione della professionalità e favorire l'implementazione delle performance individuali e di gruppo, vengono individuate dalla Giunta Esecutiva con il supporto dell'Organismo

Piazza Dante Alighieri, 4 – 58024 Massa Marittima (GR) - C.F. 9207470530 - Partita IVA 01506330537

Telefono 0566 906111 - Fax 0566 903530 sito web: www.unionecomunecollinemetallifere.it

e-mail: info@unionecomunecollinemetallifere.it

PEC (posta elettronica certificata): unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it





Unione di Comuni montana Colline Metallifere

Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri

Valutativo, previa informazione alle OO.SS. e sono suscettibili di aggiornamento qualora siano messe in atto significative modifiche organizzative incidenti nella gestione del personale.

Art. 32

Valutazione del personale

1. L'Unione misura e valuta la performance con riferimento alla Amministrazione nel suo complesso, alle strutture in cui si articola (performance organizzativa) e ai singoli dipendenti (performance individuale) sulla base dei risultati conseguiti e dei comportamenti, in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.
2. Il rispetto dei principi generali in materia di misurazione e valutazione della performance è condizione necessaria per l'erogazione di premi e componenti del trattamento retributivo legati alla performance e rileva ai fini del riconoscimento delle progressioni economiche e dell'attribuzione degli incarichi di responsabilità al personale.
3. La valutazione negativa, come disciplinata nell'ambito del sistema di misurazione e valutazione della performance, rileva ai fini dell'accertamento della responsabilità dirigenziale e ai fini dell'irrogazione della sanzione del licenziamento disciplinare ai sensi dell'art. 55-quater, comma 1, lett. f-quinques), del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i, ove resa a tali fini specifici nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i..

Art. 33

Definizione di performance organizzativa

1. La performance organizzativa fa riferimento ai seguenti aspetti:
 - a) misurazione dell'effettivo grado di raggiungimento degli obiettivi indicati dai documenti di programmazione dell'Ente, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;
 - b) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive;
 - c) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;
 - d) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
 - e) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.

Art. 34

Definizione di performance individuale

Piazza Dante Alighieri, 4 – 58024 Massa Marittima (GR) - C.F. 9207470530 - Partita IVA 01506330537

Telefono 0566 906111 - Fax 0566 903530 sito web: www.unionecomunecollinemetallifere.it

e-mail: info@unionecomunecollinemetallifere.it

PEC (posta elettronica certificata): unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it





Unione di Comuni montana Colline Metallifere

Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri

1. La misurazione e la valutazione della performance individuale del Segretario Generale, dei Dirigenti e dei Responsabili dei Servizi sono effettuate sulla base del sistema di misurazione e valutazione della performance e collegate:
 - a) agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità;
 - b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;
 - c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate;
 - d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione delle valutazioni.
2. La misurazione e la valutazione della performance individuale del restante personale sono effettuate sulla base del sistema di misurazione e valutazione della performance e collegate:
 - a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;
 - b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza;
 - c) alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi.

Art. 35

Piano della performance

1. Il Piano della performance è il documento attraverso il quale vengono definiti e assegnati gli obiettivi che si intendono raggiungere, gli indicatori per ciascuno degli ambiti definiti dagli artt. 33 e 34 e i relativi valori attesi (target) per la successiva misurazione e la valutazione dei risultati conseguiti. Il Piano della performance viene approvato dalla Giunta Esecutiva ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009 e dell'art. 169 del D.Lgs. n° 267/2000 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione dedicata alla trasparenza.
2. Il Piano della performance è adottato in coerenza con il ciclo integrato di pianificazione, controllo e misurazione della performance ed in particolare con quanto previsto nei principali documenti programmatici pluriennali ed annuali (DUP, PEG, Bilancio pluriennale di previsione) al fine di garantire il collegamento con le risorse e assicurare la coerenza complessiva del sistema e la sua attendibilità.

Art. 36

Relazione sulla performance

1. Sulla base di quanto programmato e illustrato nel Piano della performance e al fine di evidenziare, per ciascun ambito della performance, i risultati raggiunti rispetto ai target attesi, la Giunta Esecutiva approva, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009 e dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, la Relazione sulla performance predisposta dal DVTA o in sua assenza dal Segretario Generale, che viene pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione dedicata alla trasparenza.

Piazza Dante Alighieri, 4 – 58024 Massa Marittima (GR) - C.F. 9207470530 - Partita IVA 01506330537

Telefono 0566 906111 - Fax 0566 903530 sito web: www.unionecomunicollinemetallifere.it

e-mail: info@unionecomunicollinemetallifere.it

PEC (posta elettronica certificata): unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it





Unione di Comuni montana Colline Metallifere

Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri

CAPO II – CICLO INTEGRATO DI PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE

Art. 37

Il ciclo di gestione della performance

1. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance, come definito nei precedenti articoli, si realizza attraverso le seguenti fasi del Ciclo di Gestione della Performance:
 - a) definizione, negoziazione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
 - b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
 - c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
 - d) misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;
 - e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
 - f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente, all'Organismo Valutativo, al DVTA, al Segretario Generale.

Art. 38

Sistema integrato di pianificazione

1. La definizione, negoziazione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato, dei rispettivi indicatori ed il collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse, così come indicato dall'art. 37, comma 1) lettere a) e b), si realizza attraverso i seguenti strumenti di programmazione:
 - Il Documento Unico di programmazione (DUP), approvato dal Consiglio, rappresenta lo strumento che permette la guida strategica ed operativa dell'Ente;
 - Il Piano Esecutivo di Gestione, approvato annualmente dalla Giunta, che contiene gli obiettivi e le risorse assegnati ai centri di costo;
 - Il Piano della performance, integrato nel P.E.G. ai sensi di legge.

Art. 39

Monitoraggio e interventi correttivi

1. Il monitoraggio sullo stato di avanzamento della performance in corso di esercizio è realizzato costantemente dai responsabili delle strutture dell'Ente, coordinati dal DVTA.
2. Il DVTA, con il supporto dei responsabili delle strutture organizzative dell'Unione, predispone i documenti di rendicontazione e li propone all'Organismo Valutativo.
3. A seguito delle verifiche di monitoraggio sono proposti eventuali interventi correttivi necessari per la effettiva realizzazione degli obiettivi, delle linee di indirizzo dell'Amministrazione e il regolare svolgimento dell'attività amministrativa.



Unione di Comuni montana Colline Metallifere

Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri

Art. 40

Misurazione e valutazione della performance

1. La misurazione e la valutazione della performance si realizza ad opera dei soggetti e delle procedure e modalità individuate nel vigente sistema di valutazione della performance del personale e di disciplina delle progressioni economiche orizzontali, approvato con deliberazione G.E. n. 106 del 28.12.2016 e allegato D al presente Regolamento
2. Il sistema di cui al comma 1 trova applicazione, in quanto compatibile, anche per la valutazione delle prestazioni delle posizioni dirigenziali istituite nell'Ente. La retribuzione di risultato dei dirigenti è corrisposta annualmente a seguito della valutazione della performance individuale effettuata dal Presidente con il supporto dell'Organismo Valutativo.

Art. 41

Organismo Valutativo

1. Per quanto non disciplinato in questa sede, si rimanda alla vigente disciplina della composizione, funzionamento e compiti dell'Organismo di valutazione adottato con deliberazione G.E. n. 69 del 01.08.2016 e allegato E al presente Regolamento

Art. 42

Rendicontazione dei risultati

1. Sulla base di quanto definito dai documenti di programmazione di cui all'art. 38, la rendicontazione dei risultati avviene attraverso l'elaborazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 36.
2. Costituiscono inoltre strumenti di rendicontazione adottati dall'Ente il Rendiconto al Bilancio e i suoi allegati, in particolare la Relazione al Rendiconto e la Relazione sull'andamento della Gestione.
3. L'integrazione della Relazione sulla performance con gli altri strumenti di misurazione e rendicontazione è indispensabile per garantire il collegamento con le risorse e assicurare la coerenza complessiva del sistema e la sua attendibilità.

Art. 43

Strumenti per la valorizzazione del merito

1. Lo strumento del sistema premiale per il Segretario Generale, i dirigenti e i Responsabili di P.O. con incarichi di direzione di strutture è la retribuzione di risultato, attribuita sulla base delle risultanze del sistema di valutazione della performance individuale.
2. Gli strumenti del sistema premiale per il personale non direttivo sono i seguenti:

Piazza Dante Alighieri, 4 – 58024 Massa Marittima (GR) - C.F. 9207470530 - Partita IVA 01506330537

Telefono 0566 906111 - Fax 0566 903530 sito web: www.unionecomunicollinemetallifere.it

e-mail: info@unionecomunicollinemetallifere.it

PEC (posta elettronica certificata): unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it





Unione di Comuni montana Colline Metallifere

Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri

- a) il premio annuale individuale attribuito sulla base delle risultanze del sistema di valutazione della performance individuale;
 - b) la maggiorazione del premio annuale individuale;
 - d) le progressioni economiche.
3. Gli istituti economici di cui ai commi precedenti sono attribuiti in applicazione del vigente sistema di valutazione della performance individuale, nel limite massimo delle risorse finanziarie appositamente destinate dall'Ente e nel compiuto rispetto delle disposizioni normative e contrattuali collettive nazionali vigenti, secondo criteri generali definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa

TITOLO IV

INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

Art. 44

Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche

1. Per quanto non disciplinato in questa sede, si rimanda al Regolamento degli incentivi per funzioni tecniche per il personale dipendente dell'Unione e dei Comuni associati, adottato con deliberazione G.E. n. 81 del 10.09.2018 in applicazione dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, e allegato F al presente Regolamento.

TITOLO V

INCOMPATIBILITA', CUMULO DI IMPIEGHI ED INCARICHI AL PERSONALE DIPENDENTE

Art. 45

Criteri generali per l'autorizzazione degli incarichi

1. Per quanto non disciplinato in questa sede, si rimanda alla vigente disciplina degli incarichi extraistituzionali del personale dipendente dell'Unione e dei Comuni associati, adottato con deliberazione G.E. n. 27 del 28.03.2017 e allegato G al presente Regolamento.

Piazza Dante Alighieri, 4 – 58024 Massa Marittima (GR) - C.F. 9207470530 - Partita IVA 01506330537

Telefono 0566 906111 - Fax 0566 903530 sito web: www.unionecomunicollinemetallifere.it

e-mail: info@unionecomunicollinemetallifere.it

PEC (posta elettronica certificata): unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it





Unione di Comuni montana Colline Metallifere

Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri

TITOLO VI

DISCIPLINA DEL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

Art. 46

Oggetto della disciplina

1. Le disposizioni in materia di reclutamento e mobilità del personale presso l'Unione e gli Enti associati sono contenute nella "Disciplina del reclutamento e della mobilità del personale dell'Unione e degli Enti associati", di cui all'allegato H al presente Regolamento.
2. Le disposizioni in questione disciplinano:
 - a) I requisiti e le modalità per l'accesso all'impiego di lavoratori ai quali è applicato il CCNL del Comparto Funzioni Locali, definito ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e della relativa area separata della dirigenza.
 - b) Per quanto attiene il reclutamento di salariati di cui al CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico agraria e idraulico forestale, si applica la normativa di settore relativa al collocamento ordinario in agricoltura per lo Stato e gli Enti pubblici e le modalità reclutative del personale di cui alla lett. a), in quanto compatibili.
3. Tutti gli adempimenti amministrativi e gestionali previsti dalla richiamata specifica disciplina sono di competenza della struttura competente in materia di Gestione associata delle risorse umane, fatta eccezione per quelli espressamente previsti in capo ad altri organi o soggetti.
4. I procedimenti di reclutamento in corso alla data di entrata in vigore della presente disciplina sono completati nel rispetto della normativa previgente.

TITOLO VII

RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME

Art. 47

Oggetto della disciplina

1. Per quanto non disciplinato in questa sede, si rimanda al Regolamento per la disciplina del lavoro a tempo parziale del personale dipendente dell'Unione di Comuni Montana Colline Metallifere e dei Comuni associati e convenzionati, in conformità alle vigenti disposizioni normative di cui alla L. n. 662/1996 e s.m.i., alla L. n. 183/2010 e s.m.i., al D.Lgs. n. 81/2015 e al CCNL 21.05.2018 Funzioni Locali, allegato I al presente Regolamento.

TITOLO VIII

Piazza Dante Alighieri, 4 – 58024 Massa Marittima (GR) - C.F. 9207470530 - Partita IVA 01506330537

Telefono 0566 906111 - Fax 0566 903530 sito web: www.unionecomunicollinemetallifere.it

e-mail: info@unionecomunicollinemetallifere.it

PEC (posta elettronica certificata): unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it





Unione di Comuni montana Colline Metallifere

Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri

MODALITA' ORGANIZZATIVA DELLO SMART WORKING

Art. 48

Oggetto della disciplina

1. Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile o “smart working” si inserisce nel processo di innovazione dell’organizzazione del lavoro allo scopo di stimolare il cambiamento strutturale del funzionamento degli Enti Pubblici, in direzione di una maggiore efficacia dell’azione amministrativa, della produttività del lavoro e di orientamento ai risultati e di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Lo smart working si aggiunge alle modalità tradizionali di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato senza modificare la posizione contrattuale dei dipendenti nell’organizzazione e senza costituire una nuova categoria contrattuale di rapporto di lavoro
2. Lo specifico regime di servizio in lavoro agile o “smart working” del personale dipendente dell’Unione di Comuni Montana Colline Metallifere e dei Comuni associati e convenzionati per il Servizio GARU, è stato regolato con apposita disciplina adottata con deliberazione G.E. n. 50 del 25.08.2020 in conformità alle vigenti disposizioni normative di cui all’art. 14 della L. n. 124/2015 e all’art. 18, c. 3 della L. n. 81/2017, e allegato L al presente Regolamento.

TITOLO IX

NORME FINALI

Articolo 49

Norme transitorie, abrogate e disapplicate

1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari interne dell’Unione e dei Comuni associati e convenzionati che risultino incompatibili con le norme della presente disciplina.
2. Le norme di cui ai Titoli IV, V, VI, VII e VIII del presente Regolamento e gli atti regolamentari dalle medesime richiamati, trovano applicazione anche nei confronti degli Enti Locali associati e convenzionati e del loro personale.
3. In fase di prima applicazione del presente regolamento sono fatti salvi gli incarichi in essere costituiti ai sensi dell’art. 110, c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e gli incarichi di responsabilità di struttura di massima dimensione, conferiti ai sensi della precedente regolamentazione se non disposto diversamente ai sensi e in conformità del presente regolamento.

Articolo 50

Entrata in vigore

Piazza Dante Alighieri, 4 – 58024 Massa Marittima (GR) - C.F. 9207470530 - Partita IVA 01506330537

Telefono 0566 906111 - Fax 0566 903530 sito web: www.unionecomunicollinemetallifere.it

e-mail: info@unionecomunicollinemetallifere.it

PEC (posta elettronica certificata): unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it





Unione di Comuni montana Colline Metallifere

Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo dell'Unione della deliberazione che lo approva e ne contiene il testo, salvo diversa disposizione contenuta nella stessa deliberazione.

Piazza Dante Alighieri, 4 – 58024 Massa Marittima (GR) - C.F. 9207470530 - Partita IVA 01506330537
Telefono 0566 906111 - Fax 0566 903530 sito web: www.unionecomunicollinemetallifere.it
e-mail: info@unionecomunicollinemetallifere.it
PEC (posta elettronica certificata): unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it

